

D.G. Agricoltura, alimentazione e sistemi verdi

D.d.s. 8 giugno 2022 - n. 8035

«Azione regionale volta alla riduzione delle emissioni prodotte dalle attività agricole» ai sensi della d.g.r. n. 863/2018. Riapertura dei termini e approvazione delle disposizioni attuative per la presentazione delle domande - Seconda apertura

IL DIRIGENTE DELLA STRUTTURA SVILUPPO AGROALIMENTARE,
INTEGRAZIONE DI FILIERA E COMPATIBILITÀ AMBIENTALE

Viste:

- la Direttiva 91/676/CEE del Consiglio del 12 dicembre 1991, relativa alla protezione delle acque dall'inquinamento provocato dai nitrati provenienti da fonti agricole;
- la Direttiva 2008/50/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio, del 21 maggio 2008, relativa alla qualità dell'aria ambiente e per un'aria più pulita in Europa;
- la Direttiva 2010/75/UE del Parlamento Europeo e del Consiglio del 24 novembre 2010, relativa alle emissioni industriali (prevenzione e riduzione integrate dell'inquinamento), «Direttiva IED»;
- la Direttiva 2016/2284/UE del Parlamento Europeo e del Consiglio, del 14 dicembre 2016, concernente la riduzione delle emissioni nazionali di determinati inquinanti atmosferici («Direttiva NEC»);

Visti:

- il Regolamento (UE) n. 702/2014 della Commissione del 25 giugno 2014 che dichiara compatibili con il mercato interno, in applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea, alcune categorie di aiuti nei settori agricolo e forestale e nelle zone rurali e che abroga il regolamento della Commissione (CE) n. 1857/2006 e in particolare l'art. 14 «aiuti agli investimenti materiali e immateriali nelle aziende agricole connessi alla produzione agricola primaria» (GUUE L193 del 1 luglio 2014);
- il Regolamento (UE) 2021/1119 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 30 giugno 2021 che istituisce il quadro per il conseguimento della neutralità climatica e che modifica il regolamento (CE) n. 401/2009 e il regolamento (UE) 2018/1999 («Normativa europea sul clima»);
- la legge 24 dicembre 2012, n. 234 «Norme generali sulla partecipazione dell'Italia alla formazione e all'attuazione della normativa e delle politiche dell'Unione europea» e in particolare l'art. 52 «registro nazionale degli aiuti di Stato»;
- il decreto ministeriale del 31 maggio 2017, n. 115 «Regolamento recante la disciplina per il funzionamento del Registro nazionale degli aiuti di Stato, ai sensi dell'articolo 52, comma 6, della legge 24 dicembre 2012, n. 234 e successive modifiche e integrazioni»;

Vista la Comunicazione della Commissione al Parlamento Europeo, al Consiglio, al Comitato Economico e Sociale Europeo e al Comitato delle Regioni «Il Green Deal europeo» - COM (2019) 640 final dell'11 dicembre 2019;

Vista la Decisione di Esecuzione della Commissione 2017/302/UE del 15 febbraio 2017, che stabilisce le conclusioni sulle migliori tecniche disponibili (BAT) concernenti l'allevamento intensivo di pollame o di suini, ai sensi della direttiva 2010/75/UE del Parlamento europeo e del Consiglio [notificata con il numero C (2017) 688];

Visti:

- il decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 «Norme in materia ambientale», e ss.mm.ii.;
- il decreto legislativo 13 agosto 2010, n.155 «Attuazione della direttiva 2008/50/CE relativa alla qualità dell'aria ambiente e per un'aria più pulita in Europa»;
- il decreto 25 febbraio 2016 del Ministero delle Politiche agricole alimentari e forestali concernente «Criteri e norme tecniche generali per la disciplina regionale dell'utilizzazione agronomica degli effluenti di allevamento e delle acque reflue, nonché per la produzione e l'utilizzazione agronomica del digestato»;

Vista la legge regionale 5 dicembre 2008, n. 31 «Testo unico delle leggi regionali in materia di agricoltura, foreste, pesca e sviluppo rurale» e ss.mm.ii.;

Vista la delibera della Giunta regionale 7 giugno 2017, n. 6675 «Approvazione dello schema di nuovo Accordo di programma per l'adozione coordinata e congiunta di misure per il migliora-

mento della qualità dell'aria nel bacino padano» tra il Ministero dell'Ambiente e della tutela del territorio e del mare e le regioni Emilia-Romagna, Lombardia, Piemonte e Veneto, sottoscritto il 9 giugno 2017;

Richiamati i seguenti decreti nazionali che, in attuazione del citato Accordo di programma, definiscono misure finalizzate a ridurre le emissioni prodotte dalle attività agricole:

- decreto del Ministro dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare n. 366 del 15 dicembre 2017, registrato alla Corte dei Conti in data 26 gennaio 2018 (n. registrazione 1-66), che ha istituito il «Programma di cofinanziamento degli interventi e delle iniziative regionali relative alla promozione, mediante la concessione di contributi, di interventi volti alla riduzione delle emissioni prodotte dalle attività agricole»;
- decreto direttoriale MATTM-CLEA-2020-0000412 del 18 dicembre 2020 che ha approvato il «Programma di finanziamento per il miglioramento della qualità dell'aria nel territorio delle regioni del bacino padano» (di seguito anche «Programma»);

Dato atto che Il citato Accordo prevede espressamente:

- all'art. 2 «Impegni delle regioni del Bacino Padano», comma 1:
 - lettera l) di «prevedere, nei piani di qualità dell'aria, e, ove ammesso dalle relative norme di riferimento, nelle autorizzazioni integrate ambientali, nelle autorizzazioni uniche ambientali e nei programmi di azione di cui alla direttiva 91/676/CEE (direttiva nitrati), l'obbligo di applicare pratiche finalizzate alla riduzione delle emissioni prodotte dalle attività agricole, quali la copertura delle strutture di stoccaggio di liquami, l'applicazione di corrette modalità di spandimento dei liquami e l'interramento delle superfici di suolo oggetto dell'applicazione di fertilizzanti, ove tali pratiche risultino tecnicamente fattibili ed economicamente sostenibili»;
 - lett. n) di «promuovere a livello regionale, mediante la concessione di appositi contributi, la compensazione degli operatori per l'applicazione delle pratiche di cui alla lettera l)»;
- all'art. 3 «Impegni del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare», comma 1, lettera a) di «contribuire, con risorse fino ad un massimo di 2 milioni di euro per Regione, all'attuazione, da parte delle Regioni del Bacino Padano, dell'impegno di cui all'articolo 2 comma 1 lettera b, e con risorse fino ad un massimo di 2 milioni di euro per Regione, all'attuazione, da parte delle Regioni del Bacino Padano, dell'impegno di cui all'articolo 2 comma 1 lettera n»;

Richiamata la delibera della Giunta regionale 26 novembre 2018, n. 863 recante determinazioni in ordine all'«Azione regionale volta alla riduzione delle emissioni prodotte dalle attività agricole», ai sensi dell'art. 6, comma 1, lett. c) e d) della l.r. 31/2008, con la quale si è provveduto a dare attuazione a quanto previsto dal citato Accordo di programma per il miglioramento della qualità dell'aria nel bacino padano, per la parte che prevedeva l'adozione di pratiche finalizzate alla riduzione delle emissioni prodotte dalle attività agricole, quali la copertura delle strutture di stoccaggio di liquami, e l'applicazione di corrette modalità di spandimento dei liquami;

Dato atto che nella citata delibera n. 863/2018 viene fatto specifico riferimento alle disposizioni di cui al regolamento (UE) n. 702/2014, e in particolare agli articoli 1 «Campo di applicazione», 2 «Definizioni», 3 «Condizioni per l'esenzione», 4 «Soglie di notifica» 5 «Trasparenza degli aiuti», 6 «Effetto incentivazione», 7 Intensità di aiuto e costi ammissibili, 8 «Cumulo», 9 «Pubblicazione e informazioni», 11 «Revoca del beneficio dell'esenzione per categoria», 12 «Relazioni», 13 «Controllo», 14 «Aiuti agli investimenti materiali e immateriali» del regolamento (UE) n. 702/2014, che si intendono parimenti espressamente richiamati nel presente provvedimento;

Dato altresì atto che:

- i soggetti richiedenti che ricevono agevolazioni ricadenti nel campo di applicazione dei regimi di aiuto di stato di cui al regolamento (UE) n. 702/2014 devono sottoscrivere, come parimenti già evidenziato nella citata delibera n. 863/2018, le pertinenti dichiarazioni ai sensi del d.p.r. n. 445/2000 riguardanti:
 - la dichiarazione dei contributi inquadriati come aiuti di stato ricevuti a vario titolo anche da fonti diverse;
 - l'attestazione di non rientrare tra le imprese che sono destinate di ingiunzioni di recupero pendente per effetto di una decisione di recupero adottata dalla Commissione europea ai sensi del regolamento (UE) n. 2015/2282 della Commissione del 27 novembre 2015 che modifica il regio-

Serie Ordinaria n. 24 - Lunedì 13 giugno 2022

lamento (CE) n. 794/2004 per quanto riguarda i moduli di notifica e le schede di informazioni (GUUE L 325 del 10 dicembre 2015), in quanto hanno ricevuto e successivamente non rimborsato o non depositato in un conto bloccato aiuti che lo stato è tenuto a recuperare in esecuzione di una decisione di recupero adottata dalla Commissione europea ai sensi del regolamento (UE) n. 2015/2282;

– l’attestazione di non rientrare tra le imprese in difficoltà così come definite dall’articolo 2, par. 14, del regolamento (UE) n. 702/2014;

- non saranno concessi aiuti alle imprese in difficoltà così come definite dall’articolo 2, par. 14, del regolamento (UE) n. 702/2014, né saranno liquidati contributi alle imprese su cui pende un ordine di recupero di un aiuto illegittimo dichiarato incompatibile da una precedente decisione della Commissione;

Considerato che:

- il testo della delibera n. 863/2018 e il suo allegato sono stati esentati il 19 luglio 2018 alla Commissione Europea secondo le disposizioni di cui all’art. 9 «Pubblicazione e informazione» del regolamento (UE) n. 702/2014, comunicando al contempo il link al sito web di Regione Lombardia che consente l’accesso al testo integrale della base giuridica ai fini della registrazione degli aiuti da parte della Commissione stessa;
- la Commissione Europea il 20 luglio 2018 ha registrato il regime di aiuto n. SA.51657 (2018/XA) «Nuova azione regionale volta alla riduzione delle emissioni prodotte dalle attività agricole», la cui base giuridica è costituita dal testo della citata Delibera n. 863/2018 e dal suo allegato parte integrante e sostanziale;

Ritenuto necessario, al fine di dare piena attuazione al suddetto regime di aiuto SA.51657 (2018/XA), applicare le disposizioni del presente atto e del relativo allegato «A», sua parte integrante e sostanziale, nel rispetto degli articoli 1 «Campo di applicazione», 2 «Definizioni», 3 «Condizioni per l’esenzione», 4 «Soglie di notifica», 5 «Trasparenza degli aiuti», 6 «Effetto incentivazione», 7 Intensità di aiuto e costi ammissibili, 8 «Cumulo», 9 «Pubblicazione e informazione», 11 «Revoca del beneficio dell’esenzione per categoria», 12 «Relazioni», 13 «Controllo», 14 «Aiuti agli investimenti materiali e immateriali» del regolamento (UE) n. 702/2014;

Dato atto che:

- con il Regolamento (UE) 2020/2008 della Commissione, dell’8 dicembre 2020, è stato, tra gli altri, modificato il Regolamento (UE) n. 702/2014, per quanto riguarda il periodo di applicazione e altri adeguamenti pertinenti:
 1. proroga del periodo di applicazione al 31 dicembre 2022;
 2. ammissibilità agli aiuti delle imprese che al 31 dicembre 2019 non erano in difficoltà ma che lo sono diventate nel periodo dal 1° gennaio 2020 al 30 giugno 2021.
- le concessioni saranno assunte nel periodo di vigenza del citato Regolamento (UE) n. 702/2014;

Dato altresì atto che per consentire la registrazione dei soggetti richiedenti e dei contributi di cui al presente provvedimento, il regime SA.51657 (2018/XA) è stato inserito sul SIAN (Sistema Informativo Agricolo Nazionale) con il SIAN-CAR I-16349;

Dato atto che:

- ai sensi dell’art. 3 del sopra citato decreto direttoriale, Regione Lombardia ha presentato al Ministero per la Transizione Ecologica un progetto A1 «Azione regionale volta alla riduzione delle emissioni prodotte dalle attività agricole in Lombardia» (acquisito e identificato con prof. n. 85717/MATTM del 4 agosto 2021), con la richiesta di un finanziamento di 1 Milione di Euro;
- il Ministero della Transizione Ecologica, come da comunicazione 9 settembre 2021, acquisita al Prof. T1.2021.0080368, ha valutato positivamente e conseguentemente ha approvato il progetto sottopostogli;

Considerato che:

- risultano aperti nei confronti dell’Italia due procedimenti di infrazione sulla qualità dell’aria, che vedono coinvolta anche Regione Lombardia e che hanno comportato:
 - Sentenza di Condanna della Corte di Giustizia europea (Grande Sezione) 10 novembre 2020 (causa C-644/18) per aver superato, in maniera sistematica e continuata, i valori di concentrazione di PM10;

– Procedura di infrazione su NO2: n. 2015/2043, su cui è recentemente intervenuta in data 12 Maggio 2022 una pronuncia di Condanna della Corte di Giustizia dell’Unione Europea (Grande Sezione), per aver superato, in maniera sistematica e continuata, i valori di concentrazione di NO2;

- la citata Sentenza di Condanna 10 Novembre 2020 richiama l’obbligo, previsto all’articolo 23, paragrafo 1, secondo comma, della direttiva 2008/50/CE, di far sì che i piani per la qualità dell’aria prevedano misure appropriate affinché il periodo di superamento dei valori limite sia il più breve possibile;
- per promuovere l’applicazione di pratiche finalizzate alla riduzione delle emissioni in generale anche prodotte dalle attività agricole (quali, in particolare, l’applicazione di corrette modalità di spandimento dei liquami e l’interramento delle superfici di suolo oggetto dell’applicazione di fertilizzanti, così come richiamate nell’Accordo e previste anche nella proposta al MiTE del citato progetto «A1»), si rende opportuna la riapertura dei termini dell’«Azione regionale volta alla riduzione delle emissioni prodotte dalle attività agricole»;
- è interesse di Regione Lombardia, per una aderente attuazione del Piano Regionale degli Interventi per la qualità dell’Aria – PRIA (il cui aggiornamento è stato approvato con delibera della Giunta regionale 2 agosto 2018, n. 449) e dell’Accordo di Programma per la qualità dell’aria nel bacino padano, perseguire la finalità di ridurre i rilasci di NH3 dalle operazioni di gestione agronomica dei reflui zootecnici e dei prodotti derivati;
- il suddetto obiettivo può essere perseguito tramite l’Azione in oggetto, al fine di incentivare la massima diffusione presso le aziende agricole di tecnologie innovative e l’acquisto di attrezzature e sistemi impiantistici basso emissivi da applicare alle varie fasi gestionali di utilizzazione agronomica degli effluenti/digestato, oltre che a prevenire le emissioni dagli stoccaggi;

Visti:

- la l.r. 6 agosto 2021, n. 15 «Assessment al bilancio 2021-2023 con modifiche di leggi regionali»;
- la legge regionale 31 marzo 1978, n. 34, «Norme sulle procedure della programmazione, sul bilancio e sulla contabilità della Regione» e successive modifiche ed integrazioni, nonché il regolamento di contabilità;
- la l.r. n. 26 del 28 dicembre 2021 «Bilancio di Previsione 2022-2024»;
- la d.g.r. n. XI/5800 del 29 dicembre 2021 «Approvazione del documento tecnico di accompagnamento al bilancio di previsione 2022/2024, Piano di alienazione e valorizzazione degli immobili regionali per l’anno 2021- Piano di Studi e ricerche 2022/2024 – Programmi pluriennali delle attività degli Enti e delle Società in house - Prospetti per il consolidamento dei conti del bilancio regionale e degli Enti dipendenti - Integrazioni degli allegati 1 e 2 alla d.g.r. 5440/2021»;
- il decreto n. 19043 del 30 dicembre 2021 «Bilancio finanziario gestionale 2022-2024»;
- la d.g.r. 29 Ottobre 2021, n. 5438 «Approvazione della proposta di progetto di la d.g.r. 29 ottobre 2021, n. 5438 «Approvazione della proposta di progetto di legge “Bilancio di previsione 2022-2024” e del relativo documento tecnico di accompagnamento»;
- il decreto 338 del 19 ottobre 2021, con cui il Ministero della Transizione Ecologica ha impegnato a favore della Regione Lombardia Euro 1.000.000,00 per azione regionale volta alla riduzione delle emissioni prodotte dalle attività agricole in Lombardia a valere sull’esercizio finanziario 2023;
- la d.g.r. n. 5535 del 16 novembre 2021 «Variazioni al bilancio di previsione 2021-2023 (d.lgs. 118/11 - l.r. 19/12 Art. 1, co. 4) - 52 Provvedimento»;

Considerato che l’attuale dotazione finanziaria ammonta complessivamente a 5.000.000 Milioni così suddivisi:

- Euro 4.000.000,00 (risorse autonome) a valere sul capitolo 14013 «Contributi a favore delle imprese agricole lombarde per l’acquisto di attrezzature agricole a minor impatto ambientale», così imputati:
 - Risorse regionali
 - Anno 2022 Euro 1.500.000,00
 - Anno 2023 Euro 1.000.000,00
 - Anno 2024 Euro 1.500.000,00
- Euro 1.000.000 di dotazione finanziaria aggiuntiva, a valere sul citato decreto direttoriale MATTM-CLEA-412 del 18-12-2020, è così imputata al capitolo 13235 «Finanziamenti sta-

tali per l'applicazione di pratiche finalizzate alla riduzione delle emissioni prodotte dalle attività agricole:

Anno 2023 Euro 1.000.000,00

Fatte salve eventuali risorse finanziarie aggiuntive che dovessero rendersi disponibili per medesime finalità e risultanti, nel corso del medesimo esercizio finanziario o nei successivi;

Vista la comunicazione via mail del 18 maggio 2022 della Direzione competente in materia di Semplificazione in merito alla verifica preventiva di conformità del bando, agli atti, di cui all'Allegato G della deliberazione della Giunta regionale n. X/6642 del 29 maggio 2017 e s.m.i.;

Ritenuto di approvare, ai sensi della d.g.r. n. 863/2018, le disposizioni attuative per la presentazione delle domande relative all'«Azione regionale volta alla riduzione delle emissioni prodotte dalle attività agricole - Seconda apertura.», di cui all'allegato A, parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;

Dato atto che il presente provvedimento rientra tra le competenze del dirigente della Struttura «Sviluppo agroalimentare, integrazione di filiera e compatibilità ambientale» attribuite con d.g.r. XI/5105 del 26 luglio 2021;

Visti gli articoli 26 e 27 del decreto legislativo n. 33 del 14 marzo 2013 che dispongono la pubblicità sul sito istituzionale delle pubbliche amministrazioni dei dati attinenti alla concessione di sovvenzioni, contributi, sussidi e attribuzione di vantaggi economici a persone ed enti pubblici e privati;

Vista la legge regionale n. 20 del 7 luglio 2008 e successive modifiche ed integrazioni e, in particolare, l'articolo 17 che individua le competenze dei dirigenti, nonché i provvedimenti organizzativi della XI legislatura;

DECRETA

Recepite le motivazioni espresse in premessa:

1. di approvare, ai sensi della d.g.r. n. 863/2018, le disposizioni attuative per la presentazione delle domande relative all'«Azione regionale volta alla riduzione delle emissioni prodotte dalle attività agricole - Seconda apertura.», di cui all'Allegato A, parte integrante e sostanziale del presente atto;

2. di stabilire che la dotazione finanziaria complessiva per l'applicazione delle presenti disposizioni attuative è così ripartita:

- CAP. 14013
Anno 2022 € 1.500.000,00
Anno 2023 € 1.000.000,00
Anno 2024 € 1.500.000,00
- CAP. 13235
Anno 2023 € 1.000.000,00

3. di dare atto che le concessioni saranno assunte nel periodo di vigenza del Regolamento (UE) n. 702/2014;

4. di attestare che contestualmente alla data di adozione del presente atto si provvede alla pubblicazione di cui agli articoli 26 e 27 del d.lgs. n. 33/2013;

5. di pubblicare il presente provvedimento sul Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia (BURL), sul portale istituzionale Bandi Online www.bandi.regione.lombardia.it e sul portale della programmazione europea di Regione Lombardia - www.psr.regione.lombardia.it - Sezione Bandi.

Il dirigente
Luca Zucchelli

Allegato A

REGIONE LOMBARDIA

**AZIONE REGIONALE VOLTA ALLA RIDUZIONE DELLE EMISSIONI
PRODOTTE DALLE ATTIVITÀ AGRICOLE – SECONDA APERTURA**

INDICE

A.1 Finalità e obiettivi	
A.2 Riferimenti normativi	
A.3 Soggetti beneficiari	
A.4 Dotazione finanziaria.....	
B.1 Caratteristiche generali dell'agevolazione	
B.2 Progetti finanziabili	
B.3 Spese ammissibili e soglie minime e massime di ammissibilità	
C.1 Presentazione delle domande.....	
C.2 Tipologia di procedura per l'assegnazione delle risorse	
C.3 Istruttoria	
C.4 Approvazione degli esiti istruttori e ammissione a finanziamento.....	
C.5 Cambio del richiedente o del beneficiario.....	
C.6 Modalità e tempi di erogazione dell'agevolazione	
C.7 Caratteristiche della fase di rendicontazione.....	
D.1 Obblighi dei soggetti beneficiari	
D.2 Decadenze, revoche, rinunce dei soggetti beneficiari	
D.3 Proroghe dei termini.....	
D.4 Ispezioni e controlli.....	
D.5 Monitoraggio dei risultati.....	
D.6 Responsabile del procedimento.....	
D.7 Trattamento dati personali	
D.8 Pubblicazione, informazioni e contatti.....	
D.9 Diritto di accesso agli atti.....	
D.10 Riepilogo date e termini temporali	
D.11 Allegati/informative e istruzioni	

A. INTERVENTO, SOGGETTI, RISORSE

A.1 Finalità e obiettivi

L'Azione regionale volta alla riduzione delle emissioni prodotte dalle attività agricole, in attuazione di quanto previsto dall'Accordo di programma per la qualità dell'aria nel Bacino Padano, approvato con D.g.r. 7 giugno 2017, n. 6675, si pone l'obiettivo di:

- stimolare la competitività del settore agricolo;
- promuovere la gestione sostenibile delle attività agricole e zootecniche;
- garantire la gestione sostenibile delle risorse naturali;
- contribuire alle azioni per la qualità dell'aria e per il clima;

attraverso lo sviluppo di interventi volti alla riduzione delle emissioni in atmosfera derivanti dalle attività agricole.

L'Azione è adottata in coerenza con le previsioni della legge regionale 5 dicembre 2008 n. 31 "Testo unico delle leggi regionali in materia di agricoltura, foreste, pesca e sviluppo rurale" che al Titolo II "Interventi nel settore rurale, silvo-pastorale, agroalimentare e della pesca" disciplina le iniziative e le attività a favore del sistema rurale, agroalimentare e silvo-pastorale lombardo.

In particolare, si fa riferimento a quanto previsto al Capo II del citato Titolo "Sostegno e sviluppo del sistema produttivo primario", art. 6, comma 1, lettere c) e d):

c) acquisto e realizzazione di mezzi mobili, di impianti semimobili e fissi aziendali e interaziendali per la produzione, conservazione, trasformazione dei prodotti agricoli, zootecnici e forestali, acquisto di attrezzature e adeguamento tecnologico di quelle in dotazione, nonché acquisto di bestiame iscritto ai libri genealogici;

d) adozione di pratiche agricole compatibili con l'ambiente, con particolare riferimento alle zone vulnerabili o a rischio ambientale e ai parchi naturali, realizzazione di strutture di stoccaggio, trattamento e maturazione dei reflui zootecnici.

A.2 Riferimenti normativi

- La Direttiva 91/676/CEE del Consiglio, del 12 dicembre 1991, relativa alla protezione delle acque dall'inquinamento provocato dai nitrati provenienti da fonti agricole;
- La Direttiva 2008/50/CE del Parlamento e del Consiglio, del 21 maggio 2008, relativa alla qualità dell'aria ambiente e per un'aria più pulita in Europa;

- La Direttiva 2010/75/UE del Parlamento e del Consiglio del 24 novembre 2010, relativa alle emissioni industriali (prevenzione e riduzione integrate dell'inquinamento, "Direttiva IED");
- La Direttiva 2016/2284/UE del Parlamento e del Consiglio, del 14 dicembre 2016, concernente la riduzione delle emissioni nazionali di determinati inquinanti atmosferici ("Direttiva NEC");
- Il regolamento (UE) n. 702/2014 della Commissione del 25 giugno 2014 che dichiara compatibili con il mercato interno, in applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea, alcune categorie di aiuti nei settori agricolo e forestale e nelle zone rurali e che abroga il regolamento della Commissione (CE) n. 1857/2006 e in particolare l'art. 14 "aiuti agli investimenti materiali e immateriali" (GUUE L193 del 1/07/2014);
- Il Regolamento (UE) 2021/1119 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 30 giugno 2021 che istituisce il quadro per il conseguimento della neutralità climatica e che modifica il regolamento (CE)n. 401/2009 e il regolamento (UE) 2018/1999 («Normativa europea sul clima»);
- La Decisione di Esecuzione della Commissione 2017/302/UE del 15 febbraio 2017, che stabilisce le conclusioni sulle migliori tecniche disponibili (BAT) concernenti l'allevamento intensivo di pollame o di suini, ai sensi della direttiva 2010/75/UE del Parlamento europeo e del Consiglio [notificata con il numero C (2017) 688];
- Il Decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 "Norme in materia ambientale", e ss.mm.ii.;
- Il Decreto Legislativo 13 agosto 2010, n.155 "Attuazione della direttiva 2008/50/CE relativa alla qualità dell'aria ambiente e per un'aria più pulita in Europa";
- Il Decreto 25 febbraio 2016 del Ministero delle Politiche agricole alimentari e forestali concernente "Criteri e norme tecniche generali per la disciplina regionale dell'utilizzazione agronomica degli effluenti di allevamento e delle acque reflue, nonché per la produzione e l'utilizzazione agronomica del digestato".

A.3 Soggetti beneficiari

Possono presentare domanda:

- a) imprenditore individuale,
- b) società agricola di persone, capitali o cooperativa,
- c) imprese associate (Consorzi e Società Consortili) costituite nelle forme indicate alle lettere a) e b).

Nel dettaglio:

A) Imprese individuali a condizione che siano:

- titolari di partita IVA;
- iscritte al Registro delle Imprese della Camera di Commercio (sezione speciale "Imprese agricole" o sezione "coltivatori diretti");
- in possesso della qualifica di imprenditore agricolo professionale (IAP) oppure imprenditore agricolo ai sensi dell'articolo 2135 del Codice Civile;

B) Società agricole a condizione che siano:

- titolari di partita IVA;
- iscritte al Registro delle Imprese della Camera di Commercio (sezione speciale “Imprese agricole”);
- in possesso della qualifica di IAP oppure imprenditore agricolo ai sensi dell’articolo 2135 del Codice Civile.

C) Società cooperative a condizione che siano:

- titolari di partita IVA;
- iscritte all’albo delle società cooperative di lavoro agricolo, di trasformazione di prodotti agricoli propri o conferiti dai soci e/o di allevamento;
- in possesso della qualifica di IAP oppure imprenditore agricolo ai sensi dell’articolo 2135 del Codice Civile.

D) Imprese associate (ConSORZI e Società Consortili): costituite nelle forme indicate alle lettere A, B e C, possono associarsi tra loro per realizzare un investimento in comune.

L’impresa associata deve essere:

- legalmente costituita;
- titolare di partita IVA;
- iscritta al Registro delle Imprese della Camera di Commercio - sezione speciale “Imprese agricole” o sezione “coltivatori diretti” oppure all’Albo delle società cooperative di lavoro agricolo e/o di conferimento di prodotti agricoli e di allevamento.

L’impresa associata deve conservare la propria identità giuridico-fiscale ed ha l’obbligo di mantenere il vincolo associativo sino al completo adempimento degli impegni previsti dal successivo paragrafo D.5.5..

Le fatture relative agli interventi previsti dall’Azione devono essere intestate all’impresa associata.

E) Società di capitali a condizione che:

- siano società agricole;
- rispettino i requisiti indicati alla precedente lettera B.

A.3.1. Non possono presentare la domanda

Non possono presentare domanda:

- le imprese in difficoltà in base agli orientamenti comunitari sugli aiuti di stato per il salvataggio e la ristrutturazione di imprese in difficoltà così come previsto dal Regolamento (UE) N. 702/2014 della Commissione del 25 giugno 2014 e ss.mm.ii;
- le imprese beneficiarie di contributi assegnati per le medesime finalità e risultati a valere su precedenti bandi regionali che, all’atto della domanda, non abbiano presentato la richiesta di accertamento finale.

Ogni soggetto può presentare una sola domanda per il periodo di apertura del bando. In caso di presentazione di una seconda domanda la prima (su richiesta del richiedente via PEC) verrà annullata dal sistema a condizione che non sia già stata istruita (verbale positivo o negativo).

A.4 Dotazione finanziaria

Le risorse previste per l'applicazione dell'Azione trovano copertura nei pertinenti capitoli del bilancio regionale.

L'attuale dotazione finanziaria ammonta complessivamente a € 5.000.000,00 così suddivisi:

- € 4.000.000,00 (risorse autonome) a valere sul capitolo **14013** "Contributi a favore delle imprese agricole lombarde per l'acquisto di attrezzature agricole a minor impatto ambientale", così imputati:

Risorse regionali

- 2022	€ 1.500.000,00
- 2023	€ 1.000.000,00
- 2024	€ 1.500.000,00

- € 1.000.000 (dotazione finanziaria aggiuntiva) a valere sul citato decreto direttoriale MATTM-CLEA-412 del 18-12-2020 è così imputata al capitolo **13235**:

- 2023	€ 1.000.000,00
--------	----------------

B. CARATTERISTICHE DELL'AGEVOLAZIONE

B.1 Caratteristiche generali dell'agevolazione

Le percentuali di contributo sono calcolate secondo i valori indicati in tabella al paragrafo B.3

È fissato un limite massimo della spesa ammessa a finanziamento in base alla tipologia di impianto/attrezzatura, così come indicato nella tabella sopra citata.

È ammessa la possibilità di presentare domande che prevedono importi di investimento superiori al limite massimo indicato; in tal caso viene preso in considerazione, ai fini della valutazione e dell'ammissibilità a finanziamento, l'intervento nella sua complessità, che dovrà obbligatoriamente essere completato dal richiedente nella sua interezza, mentre si provvederà d'ufficio all'abbattimento dell'importo ammissibile a contributo.

La misura di aiuto è soggetta alle disposizioni previste dal Regolamento (UE) N. 702/2014 della Commissione del 25 giugno 2014. Sono ammissibili i costi per gli investimenti materiali e immateriali, ai sensi dell'art. 14 "Aiuti agli investimenti materiali o immateriali nelle aziende agricole connessi alla produzione agricola primaria" del suddetto regolamento.

B.1.2. Forme di aiuto

L'aiuto viene concesso nella forma di un concorso nel pagamento dell'investimento in conto capitale.

B.1.3. Divieto di cumulo degli aiuti

I contributi di cui alle presenti disposizioni attuative non sono cumulabili con altre agevolazioni relative ad altri regimi di aiuto istituiti per i medesimi interventi.

Qualora il richiedente presenti domande di finanziamento relative al medesimo intervento in applicazione di altre "fonti di aiuto" deve, in caso di ammissione a finanziamento alla presente Azione, scegliere per l'accesso ad una sola fonte di finanziamento, rinunciando conseguentemente alle altre, entro 30 giorni continuativi dal ricevimento della comunicazione dell'ammissione a finanziamento ai sensi della presente Azione e darne comunicazione al Responsabile del Bando.

B.1.4. Criteri di ammissione

La domanda di ammissione al contributo dovrà risultare completa al momento della sua presentazione salvo quanto previsto al successivo par C.3.1

Non saranno ammesse alla fase di istruttoria le domande che risultino presentate prive dei requisiti essenziali per l'effettuazione delle stessa.

La formulazione dell'elenco dei soggetti beneficiari ammessi al finanziamento è desunta sulla base dell'ordine temporale di ricezione delle domande positivamente istruite.

B.2 Progetti finanziabili

Interventi ammissibili

Sono ammissibili ad agevolazione le seguenti voci di spesa:

- 1. "Acquisto di attrezzature portate o trainate che permettano l'incorporazione simultanea e immediata nel terreno di effluenti/digestato nella fase di distribuzione" e "acquisto di apparecchiature di analisi del contenuto di elementi nutritivi e software gestionali per la distribuzione localizzata";**
- 2. "Copertura delle strutture di stoccaggio degli effluenti di allevamento/digestato e acquisto di attrezzature funzionali alla copertura dello stoccaggio (separatori, vibrovagli e agitatori)";**
- 3. "Acquisto di impianti di trattamento di effluenti/digestato che prevedano il recupero di elementi nutritivi e/o la riduzione dei volumi (idoneità scarico acque separate in corpo idrico superficiale o in rete fognaria)"**

Nello specifico, per ciascuno dei tre settori di intervento individuati si prevedono le tipologie di macchine/attrezzature, così come descritte al successivo paragrafo B.2.1:

L'azione, tramite i diversi ambiti di intervento, contribuisce, nel suo complesso, al raggiungimento di obiettivi trasversali di carattere generale e di pubblico interesse, quali "sostenibilità ambientale", "mitigazione e adattamento climatico", oltre a favorire l'introduzione di processi di "innovazione" e di "efficienza".

B.2.1 Tipologie interventi ammissibili

Per ciascuno dei tre settori di intervento individuati, gli aiuti vengono concessi nello specifico, per le sottoindicate tipologie di macchine/attrezzature/interventi:

1. "Acquisto di attrezzature portate o trainate che permettano l'incorporazione simultanea e immediata nel terreno di effluenti/digestato nella fase di distribuzione" e "acquisto di apparecchiature di analisi del contenuto di elementi nutritivi e software gestionali per la distribuzione localizzata"

- Carrobotte 1 asse o 2 assi con ruote disallineabili, pompa volumetrica/depressore e impianto di distribuzione con sistema ISOBUS; sollevatore posteriore;
- Attrezzatura "gonfia/sgonfia" per regolazione della pressione degli pneumatici (macchina semovente, carrobotte, trattrice);
- Contenitore per effluenti/digestato (trainato o scarrabile) con funzione di accumulo/alimentatore a bordo campo (balia) al servizio del cantiere di distribuzione;
- Strutture non fisse di stoccaggio degli effluenti di allevamento (c.d. storage bag ovvero sacconi chiusi per lo stoccaggio di effluenti di allevamento o digestato). Sono ammessi interventi anche se delocalizzati in azienda ovvero connessi alla vasca di stoccaggio (purché coperta) se espressamente funzionali al corretto esercizio dell'attrezzatura (cantiere) di iniezione;
- Attrezzatura – Strip-tiller o preparatore combinato - per la distribuzione tramite incorporazione immediata nel terreno di effluenti/digestato e la contestuale lavorazione del terreno;
- Ripper con ancore o denti assolcatori, abbinati a tubi adduttori con ripartitore di portata e rulli/dischi per il finissaggio dell'interramento. (pre-semine);
- Attrezzatura con assolcatori/dischi (alternativamente o in forma congiunta), abbinati a tubi adduttori e ripartitore di portata (cereali autunno vernini, prato e colture sarchiate);
- Barra a calate rasoterra con sistema incisore, ripartitore portata per l'alimentazione (cereali autunno vernini, prato e colture sarchiate);
- Sistema ombelicale, ripartitore di portata e pompa volumetrica/centrifuga per l'alimentazione;
- Avvolgitubo, manichetta;
- Sistema NIR;
- Sistema GPS;
- Sistema di gestione mappe di prescrizione;

Tutti i suddetti sistemi dovranno risultare compatibili con il protocollo di comunicazione ISOBUS - norma ISO11783: trattori e macchine per l'agricoltura e la deforestazione – “rete seriale per il controllo e la comunicazione”.

I software dovranno consentire la gestione da remoto e il controllo delle distinte sezioni di lavoro, tramite il suddetto unico sistema di interfacciamento, secondo modalità operative coerenti con uno schema di azienda agricola connessa, funzionale anche alla gestione e conservazione dei dati.

2. Copertura delle strutture di stoccaggio degli effluenti di allevamento/digestato e acquisto di attrezzature funzionali alla copertura dello stoccaggio (separatori, vibrovagli e agitatori)

Rientrano tra gli interventi ammissibili le coperture impermeabili delle strutture di stoccaggio preesistenti effettuate con materiali a superficie continua in forma flessibile (teli, membrane), supportati da strutture portanti o sostenuti in modalità pressostatica.

L'intervento ammissibile riguarda:

- gli stoccaggi di effluenti di allevamento/digestato in forma non palabile
- la totale copertura impermeabile della singola struttura di stoccaggio preesistente.

Si considerano strutture preesistenti gli stoccaggi che, alla data di pubblicazione del Bando, abbiano perfezionato il procedimento di “Dichiarazione di fine lavori” o risultino registrati nel fascicolo aziendale. Gli stoccaggi inseriti a fascicolo nel corso degli anni 2020 e 2021 devono congiuntamente dimostrare anche il possesso del requisito di perfezionamento del procedimento di “Dichiarazione di fine lavori”.

Di seguito le tipologie possibili:

- copertura con telo o membrane con struttura portante (palo o travi) e cinghie di tensione
- copertura pressostatica

Sono previsti criteri tecnici minimi per ciascuna delle tipologie di copertura

Sono ammesse anche attrezzature funzionali alla copertura dello stoccaggio:

- separatore solido/liquido
- vibrovaglio
- agitatore per strutture di stoccaggio coperte

3. Acquisto di impianti di trattamento di effluenti/digestato che prevedano il recupero di elementi nutritivi e/o la riduzione dei volumi (idoneità scarico acque separate in corpo idrico superficiale o in rete fognaria)

- impianti di strippaggio dell'azoto in forma minerale
- impianti di riduzione dei volumi mediante ultrafiltrazione e osmosi inversa
- impianti evaporatori (atmosfera circoscritta e controllata) in abbinamento a trattamenti secondo le tipologie impiantistiche di cui ai due precedenti punti

B.2.2 Interventi non ammissibili

Sono esclusi dall'agevolazione, a titolo esemplificativo e comunque non esaustivo:

- gli interventi non previsti nell'elenco dei paragrafi B.2.1 e B.3;
- gli interventi di copertura delle strutture di stoccaggio di effluenti di allevamento/digestato in forma palabile
- gli interventi che non riguardano effluenti zootecnici;
- investimenti iniziati in data antecedente la presentazione della domanda di sostegno;
- investimenti non in diretta relazione con gli obiettivi della domanda;
- interventi finalizzati esclusivamente al rispetto di normative cogenti;
- interventi per acquisto terreni;
- spese per costi di gestione e di formazione del personale relativi all'acquisto di nuovi impianti, attrezzature e nuove apparecchiature e strumentazioni informatiche;
- spese per progettazione e direzione lavori;
- interventi relativi all'acquisto di beni gravati da ipoteca;
- per quanto riguarda attrezzature ed impianti:

interventi per acquisto ed installazione di attrezzature ed impianti usati, materiale di ricambio e di consumo;

- per quanto riguarda le opere edili:

interventi per lavori di manutenzione ordinaria e straordinaria di cui alla legge regionale 11 marzo 2005, n. 12 (Legge per il governo del territorio) **(4)** sono apportate le seguenti modifiche:

a) al comma 12 dell'articolo 13 le parole 'denuncia di inizio attività' sono sostituite dalle seguenti: 'segnalazione certificata di inizio attività o di comunicazione di inizio lavori asseverata';

b) l'articolo 27 è sostituito dal seguente: 'Art. 27 (Interventi edilizi) 1. Gli interventi edilizi sono definiti all'articolo 3 del d.p.r. 380/2001.';

c) l'articolo 28 è abrogato;

d) al comma 3 dell'articolo 32 le parole ', le denunce di inizio attività' sono soppresse;

e) l'articolo 33 è anteposto al Capo II del Titolo I della Parte II ed è sostituito dal seguente: 'Art. 33 (Regime giuridico degli interventi)

1. Gli interventi di trasformazione urbanistica ed edilizia del territorio sono assoggettati alle seguenti discipline:

a) attività edilizia libera, ovvero senza alcun titolo abilitativo, ai sensi dell'articolo 6 del d.p.r. 380/2001, incluse le opere soggette a preventiva comunicazione di avvio lavori, di cui alla lettera e bis) del comma 1 dello stesso articolo 6;

b) comunicazione di inizio lavori asseverata (CILA), per gli interventi non riconducibili all'attività edilizia libera, non realizzabili mediante segnalazione certificata di inizio attività (SCIA) e non assoggettati a permesso di costruire, secondo le procedure di cui agli articoli 6 bis e 23 bis, comma 3, del d.p.r. 380/2001;

c) segnalazione certificata di inizio attività (SCIA), nei casi di cui all'articolo 22, commi 1, 2 e 2 bis, del d.p.r. 380/2001, nonché per le demolizioni non seguite da ricostruzione, secondo le procedure di cui all'articolo 19 della legge 241/1990 e all'articolo 23 bis, commi 1 e 2, del d.p.r. 380/2001;

d) segnalazione certificata di inizio attività (SCIA) in alternativa al permesso di costruire, di cui all'articolo 42, nei casi di cui all'articolo 23, comma 01, del d.p.r. 380/2001, nonché per gli interventi di ampliamento;

e) permesso di costruire, nei casi di cui all'articolo 10, comma 1, del d.p.r. 380/2001, nonché in quelli di cui all'articolo 34;

f) permesso di costruire convenzionato ai sensi dell'articolo 28 bis del d.p.r. 380/2001, nei casi previsti all'articolo 14, comma 1 bis, e all'articolo 73 bis, comma 2, nonché in quelli stabiliti dal PGT, previa approvazione della convenzione da parte della Giunta comunale.; così come definito dalla L.R. n. 18/2019;

- interventi relativi a lavori edili realizzati in economia;
- mano d'opera e materiali;
- interventi per opere provvisorie di apertura e chiusura cantieri (es: prefabbricati modulari, piste, recinzioni);
- spese non riportate nel sistema contabile e non iscritte a cespite (per quest'ultimo fanno eccezione gli investimenti in leasing);
- spese sostenute mediante pagamenti in contanti o non sostenute direttamente dal beneficiario;
- spese di acquisto in leasing con riscatto oltre il termine di realizzazione degli interventi e superiori al valore di mercato del bene, oltre ai costi connessi al contratto, quali il margine del locatore, i costi di finanziamento, costi indiretti ed assicurativi;
- spese per IVA, per oneri ed altre imposte/tasse;
- spese per gli oneri finanziari di qualunque natura sostenuti dai beneficiari per pratiche di finanziamento dell'investimento, ivi incluse le spese di perfezionamento e di costituzione di prestiti (ad es. costi di istruttoria);
- spese amministrative, di personale e oneri sociali a carico dei beneficiari.

B.3 Spese ammissibili e soglie minime e massime di ammissibilità

Importi progettuali massimi ammissibili ed entità del contributo

È fissato un limite massimo della spesa ammessa a finanziamento in base alla tipologia di intervento, così come indicato nella tabella sottostante.

È ammessa la possibilità di presentare domande che prevedono importi di investimento superiori al limite massimo indicato; in tal caso viene preso in considerazione, ai fini della valutazione e dell'ammissibilità a finanziamento, l'intervento nella sua complessità, che dovrà obbligatoriamente essere completato dal richiedente nella sua interezza, mentre si provvederà d'ufficio all'abbattimento dell'importo ammissibile a contributo entro il valore limite.

La misura di aiuto è soggetta alle disposizioni previste dal Regolamento (UE) N. 702/2014 della Commissione del 25 giugno 2014. Sono ammissibili i costi per gli investimenti materiali e immateriali, ai sensi dell'art. 14 "Aiuti agli investimenti materiali o immateriali nelle aziende agricole connessi alla produzione agricola primaria" del suddetto regolamento.

Tipologia di intervento	Limite massimo spesa riconosciuta a finanziamento (euro)	% finanziamento
<p>1. Acquisto di attrezzature portate o trainate che permettano l'incorporazione simultanea e immediata nel terreno di effluenti/digestato nella fase di distribuzione e acquisto di apparecchiature di analisi del contenuto di elementi nutritivi e software gestionali per la distribuzione localizzata. *</p>	<p>€ 400.000 spesa max complessiva, suddivisa in sub massimali (max) per tipologia di attrezzatura</p> <p>a) Carrobotte 1 asse o 2 assi con ruote disallineabili e con possibilità di gestione controllata della pressione (sistema gonfia-sgonfia*); pompa volumetrica/depressore e impianto di distribuzione con sistema ISOBUS; sollevatore posteriore;</p> <p>Con pompa volumetrica</p> <ul style="list-style-type: none"> • € 120.000 assale singolo; • € 170.000 assale doppio; <p>Con depressore</p> <ul style="list-style-type: none"> • € 110.000 assale singolo; • € 160.000 assale doppio; <p>*il sistema con possibilità di gestione controllata della</p>	<p>30%</p>

	<p>pressione (gonfia-sgonfia) dovrà essere esposto separatamente (sezione “tipologia 1.”), così come le eventuali attrezzature per le specifiche lavorazioni;</p> <p>b) € 12.000 sistema con possibilità di gestione controllata della pressione* (gonfia-sgonfia)</p> <p>c) € 500 /mc Contenitore per effluenti/digestato (trainato o scarrabile) con funzione di accumulo/alimentatore a bordo campo (balia) al servizio del cantiere di distribuzione (max. 70 mc/contenitore);</p> <p>d) € 22/mc Strutture non fisse di stoccaggio degli effluenti di allevamento (c.d. storage bag ovvero sacconi chiusi per lo stoccaggio di effluenti di allevamento o digestato);</p> <p>1) telo in membrana (fibra di poliestere ad elevata resistenza bispalmata);</p> <p>2) peso 1100 gr/mq;</p> <p>3) resistenza alla rottura di almeno 4000 N/5 cm (trazione);</p> <p>4) resistenza alla rottura di almeno 500 N (strappo);</p> <p>5) idoneità allo stoccaggio degli effluenti di allevamento/digestato;</p> <p>6) angoli e aperture rinforzate;</p>	
--	---	--

7) valvole di sovrappressione.

e) **Attrezzatura – Strip-tiller o preparatore combinato** - per la distribuzione tramite incorporazione immediata nel terreno di effluenti/digestato e la contestuale lavorazione del terreno;

- € 20.000 preparatore combinato**
- € 35.000 preparatore combinato*** (ripiegabile) o con attrezzi disposti su più di due file
- € 55.000 Strip-till

(** e ***: vedere “Caratteristiche e specifiche” in calce a tabella)

f) **Ripper** con ancore o denti assolcatori, abbinati a tubi adduttori con ripartitore di portata e rulli/dischi/pettine per il finissaggio dell'interramento.

- € 15.000
- € 25.000 ripiegabile

g) **Attrezzatura con assolcatori/dischi** (alternativamente o in forma congiunta), abbinati a tubi adduttori e ripartitore di portata

- € 20.000

h) **Barra a calate** con sistema incisore, ripartitore portata per l'alimentazione

(cereali autunno vernini, prato e colture sarchiate);

Misure da 6 a 9 metri, ripiegabili posteriormente, con n.1 distributore di precisione:

- 6 m 24 calate € 12.000
- 7,5 m 30 calate € 14.000
- 9 m 40 calate € 15.000

Misure da 12 a 18 metri, ripiegabili anteriormente sulla cisterna, con n. 2 distributori di precisione, completi di idraulica, accessori e predisposti per opzione ISOBUS

- 12 m 60 calate € 28.000
- 15 m 60 calate € 30.000
- 18 m 72 calate 34.000

Il numero delle calate è da intendersi indicativo

Il riferimento da considerare per l'inquadramento nella classe di appartenenza è la lunghezza

Nel caso di lunghezza intermedia tra una classe e l'altra si applica il valore del primo riferimento nell'intervallo (es. tra 6 m e 7,49 m si applica il valore della classe 6 m; lo stesso criterio si applica alle altre classi)

i) **Sistema ombelicale**, ripartitore di portata e pompa volumetrica per l'alimentazione:

i.1) € 27/metro tubo ombelicale trainabile: manichetta

	<p>(estrusione di poliuretano termoplastico con un tessuto di poliestere o simili) o semirigido (PE media densità alta resistenza o simili)</p> <p>i.2) € 5.000 avvolgitubo</p> <p>i.3) € 8.000 pompa volumetrica</p> <p>i.4) € 5.000 pompa centrifuga</p> <p>i.5) € 40.000 spesa max complessiva, suddivisa in sub massimali (max) per tipologia</p> <ul style="list-style-type: none">• € 20.000 sistema NIR• € 15.000 sistema GPS (sensore, monitor, antenna, cablaggi)• € 5.000 sistema di gestione mappe di prescrizione <p>Tutti i suddetti sistemi dovranno risultare compatibili con il protocollo di comunicazione ISOBUS - norma ISO11783: trattori e macchine per l'agricoltura e la deforestazione: rete seriale per il controllo e la comunicazione.</p> <p>I software dovranno consentire la gestione da remoto e il controllo delle distinte sezioni di lavoro, tramite il suddetto un unico</p>	
--	---	--

	<p>(suddetto) sistema di interfacciamento, secondo modalità operative coerenti con uno schema di azienda agricola connessa, funzionale anche alla gestione e conservazione dei dati.</p>	
<p>2. Copertura delle strutture di stoccaggio degli effluenti di allevamento/digestato e acquisto di attrezzature funzionali alla copertura dello stoccaggio (separatori, vibrovagli e agitatori). *</p>	<p>Per ogni beneficiario, il massimale di spesa ammissibile a contributo, per tipologia di intervento, in applicazione del presente bando è pari a:</p> <ul style="list-style-type: none"> • €200.000 per <u>strutture di forma circolare con diametro fino a 32 metri</u> (sia nel caso di coperture strutturali sia per le coperture in modalità pressostatica); • €300.000 per <u>strutture di forma circolare con diametro superiore a 32 metri o di altre forme non circolari</u> (sia nel caso di coperture strutturali sia per le coperture in modalità pressostatica); <p>In caso di più tipologie il massimale è nel limite complessivo di € 500.000, fermo restando il limite specifico per la rispettiva tipologia di intervento.</p> <p><u>Criteri tecnici minimi</u> per le coperture impermeabili effettuate con materiali a superficie continua in forma flessibile supportate da strutture portanti - Coperture strutturali</p> <p>1) struttura portante in materiale inox (AISI 316, 314 o 304) o con protezione anticorrosiva espressamente formulata (in forma monocomponente o composita)</p>	<p>40%</p>

per rivestire elementi metallici esposti a severe condizioni corrosive o flussi erodenti particolarmente forti.

2) tessuto in fibra di poliestere ad elevata resistenza adatto per effluenti/digestato, supportato da idonea certificazione di qualità (gestione o prodotto) di idonea grammatura e resistenza.

I criteri tecnici minimi richiesti sono differenti a seconda del diametro della singola struttura di stoccaggio:

- **€ 70/mq diametro fino a 32 metri:**

- telo in membrana (fibra di poliestere ad elevata resistenza bispalmata con una miscela di PVC Biogas Type II);

- peso di almeno 900 gr/mq;

- resistenza alla rottura di almeno 4000 N/5cm (trazione);

- resistenza alla rottura di almeno 500 N (strappo).

- **€ 65/mq diametro superiore a 32 metri o altre forme non circolari:**

- telo in membrana (fibra di poliestere ad elevata resistenza bispalmata con una miscela di PVC Biogas Type III);

- peso di almeno 1050 gr/mq;

- resistenza alla rottura di almeno 5000 N/5cm (trazione);

- resistenza alla rottura di almeno 900 N lacerazione (strappo).

3) cinghie di supporto/tensionamento con resistenza di almeno 5.000 dan.

4) tubolare perimetrale in materiale inox (AISI 316, 314 o 304) o con protezione anticorrosiva espressamente formulata (in forma monocomponente o composita

5) cricchetti di tensionamento (per entrambe le tipologie di cinghie supporto/tensionamento) in materiale inox (AISI 316, 314 o 304), adeguati alla resistenza richiesta.

6) tasselli per fissaggio cricchetti a parete realizzati in materiale inox (AISI 316, 314 o 304).

€ 60/mq coperture impermeabili con materiali a superficie continua in forma flessibile sostenuti in modalità pressostatica

Criteri tecnici minimi per le coperture impermeabili effettuate con materiali a superficie continua in forma flessibile sostenuti in modalità pressostatica

1) generatore d'aria con pressostato e anemometro, adeguato a dimensioni/caratteristiche della copertura;

- 2) generatore d'emergenza;
- 3) telo in membrana (fibra di poliestere ad elevata resistenza bispalmata con una miscola di PVC Biogas Type II);
- 4) peso di almeno 900 gr/mq;
- 5) resistenza alla rottura di almeno 4000 N/5cm (trazione);
- 6) resistenza alla rottura di almeno 500 N (strappo);
- 7) n.1 valvola di sovrappressione integrata nella membrana;
- 8) rete in nylon anticaudata fissata e tensionata con cricchetti in acciaio inox minimo mm 50 e cinghia di tenuta minimo 5000 N/5cm (per evitare appoggio della copertura sul pelo libero del liquame e per consentire la manutenzione della membrana);
- 9) rinforzi perimetrali alla copertura (doppia patella perimetrale a terra e asola perimetrale con rinforzi di almeno 1200 gr/mq) e bocchettoni di collegamento a generatore di sostentamento;
- 10) doppia patella perimetrale a terra e asola perimetrale con rinforzi;
- 11) soffietti speciali per porta/vani di accesso;

12) n.1 tunnel di ingresso pedonale dotato di doppia porta di accesso

13) n.1 uscita di sicurezza con maniglione anti-panico CE

14) fissaggio a terra o a parete (in funzione di idoneità statica della parete) con certificazione di corretta esecuzione e montaggio a cura e responsabilità dell'esecutore dell'ancoraggio.

€ 90/mq. copertura "gasmetrica" (a tenuta di pressione con recupero di gas):

fermi restando i criteri tecnici minimi previsti per le due categorie di coperture strutturali (diametro inferiore o superiore a 32 metri, ovvero altre forme non circolari), sono da prevedersi le seguenti e rispettive specifiche tecniche:

o Saldature - effettuate con sistema elettronico ad alta frequenza, con saldature della membrana gas ricoperte con speciale processo per proteggere la giunzione e migliorarne la sigillatura;

o Sistema di ancoraggio per il fissaggio delle membrane e la tenuta al gas sul bordo vasca, con flangiatura mediante speciali profili e tirafondi in acciaio inox, guarnizioni di tenuta;

o Sistema di soffiaggio aria per la ventilazione della camera dell'aria e la pressu-

rizzazione della cupola, costituito da un ventilatore centrifugo in esecuzione antideflagrante a funzionamento continuo 24/24H, con valvola di non ritorno, posizionato a bordo vasca e collegato alla cupola gassometrica con tubazione flessibile di raccordo;

o Valvole di sfiato aria in acciaio inox, a bordo membrana esterna;

o Valvola di emergenza di sovra-sottopressione a guardia idraulica in acciaio inox, collegata alla camera del biogas, completa di camino esalatore con griglia taglia-fiamma e dispositivo di riempimento automatico per la parte di sovrappressione, pistone mobile a tenuta idraulica con effetto anti-implosione per la parte di sottopressione. Posizionamento a bordo vasca predisposizione per flangia a parete;

o Rete di supporto calpestable maglia 100 x 100 filo 5 mm, avente funzione di distribuzione del carico della membrana gas e di superficie di adesione dei batteri desolforanti;

• **separatore solido/liquido**

- € 14.000 sino a 3 kW
- € 16.500 da 3 kW a 5,5 kW
- € 29.000 per il secco (maggiore del 30%)

	<ul style="list-style-type: none"> - € 6.500 Pensilina completa di scala con recinzione di sicurezza (realizzato in acciaio zincato a caldo). • € 5.000 vibrovaglio • € 15.000 agitatore per strutture di stoccaggio coperte 	
3. Acquisto di impianti di trattamento di effluenti/digestato che prevedano il recupero di elementi nutritivi e/o la riduzione dei volumi (idoneità scarico acque separate in corpo idrico superficiale o in rete fognaria)	<p>€ 990.000 spesa max</p> <ul style="list-style-type: none"> • impianti di strippaggio dell'azoto in forma minerale • impianti di riduzione dei volumi mediante ultrafiltrazione e osmosi inversa • impianti evaporatori (atmosfera circoscritta e controllata) in abbinamento a trattamenti secondo le tipologie impiantistiche di cui ai due precedenti punti 	40%

Nel caso di realizzazione congiunta di almeno una tipologia di attrezzatura di cui alla tipologia di intervento 1 con almeno una tipologia di attrezzatura di cui alla tipologia di intervento 2, la percentuale è innalzata al 40%.

Caratteristiche e specifiche:

Per la tipologia di intervento 1.:

Per quanto riguarda l'attrezzatura e) Attrezzatura – Strip-tiller o preparatore combinato, a titolo indicativo e non esaustivo si intendono le seguenti attrezzature:

- preparatore combinato**: attrezzatura dotata di ancore, dischi e rulli in forma combinata
- preparatore combinato***: attrezzatura (ripiegabile) o con attrezzi disposti su più di due file
- Strip-till: preparazione del terreno con lavorazione a strisce

In tutte le 3 forme di combinazione, gli attrezzi dovranno essere abbinati a tubi adduttori e ripartitore di portata.

Per quanto riguarda l'attrezzatura **i.1) manichetta** (estrusione di poliuretano termoplastico con un tessuto di poliestere o similari), dovrà avere caratteristiche tali da assicurare una tenuta alla **pressione di almeno 28 bar** e una resistenza alla **trazione di almeno 20 tonnellate** (riferimento diametro 6 pollici).

Al momento dell'accertamento finale le attrezzature dovranno risultare caricate nel fascicolo aziendale del richiedente.

Per la **tipologia di intervento 3**, la valutazione istruttoria del massimale effettivamente ammissibile sarà effettuata sulla base degli elementi forniti con la documentazione da allegare alla domanda di cui alla lett. e) del paragrafo C.1.2 (riferimento preventivo e/o computo metrico).

Per la redazione del computo metrico analitico estimativo delle opere edili si devono utilizzare, i codici e i prezzi unitari del prezzario della Camera di Commercio, Industria, Agricoltura e Artigianato (CCIAA) della Provincia o il prezzario regionale delle Opere Pubbliche, abbattuti del 10%; in assenza di codici e prezzi unitari nel prezzario della CCIAA della Provincia di riferimento possono essere utilizzati i codici e i prezzi unitari del prezzario della CCIAA della Provincia di Milano. Il prezzario di riferimento è quello in vigore alla presentazione della domanda.

Nel caso di "lavori ed opere compiute" non comprese nei suddetti prezzari, in alternativa ai preventivi di cui alla citata lettera e), deve essere effettuata l'analisi dei prezzi come disciplinata dall'articolo 32, comma 2, del DPR 5 ottobre 2010, n. 207.

C. FASI E TEMPI DEL PROCEDIMENTO

C.1 Presentazione delle domande

Nel periodo di applicazione delle presenti disposizioni attuative ciascun beneficiario può presentare una sola domanda di contributo.

La domanda non deve essere perfezionata con il pagamento dell'imposta di bollo in quanto esente ai sensi dell'Allegato B, articolo 21 bis al d.p.r. 26 ottobre 1972, n. 642.

C.1.1 Quando presentare la domanda

Le domande di ammissione al contributo possono essere presentate **dal 13 giugno 2022 alle ore 10:00 al 11 novembre 2022 alle ore 12:00** sul portale Bandi on line: <https://www.bandis.regione.lombardia.it/procedimenti/new/bandi/home> salvo chiusura anticipata per esaurimento risorse debitamente comunicata dalla Direzione Generale Agricoltura, Alimentazione e Sistemi Verdi.

La domanda deve essere compilata in tutte le sue parti e sottoscritta elettronicamente dal legale rappresentante o da un suo delegato con diritto di firma.

Ai sensi del Regolamento dell'Unione Europea numero 910/2014, cosiddetto regolamento eIDAS (electronic IDentification Authentication and Signature - Identificazione, Autenticazione e Firma elettronica), la sottoscrizione della documentazione utile alla partecipazione al bando dovrà essere effettuata con firma digitale o firma elettronica qualificata o firma elettronica avanzata. Ammessa quindi anche

la firma con Carta Regionale dei Servizi (CRS) o Carta Nazionale dei Servizi (CNS), purché generata attraverso l'utilizzo di una versione del software di firma elettronica avanzata aggiornato a quanto previsto dal Decreto del Consiglio dei Ministri del 22/2/2013 "Regole tecniche in materia di generazione, apposizione e verifica delle firme elettroniche avanzate, qualificate e digitali, ai sensi degli articoli 20, comma 3, 24, comma 4, 28, comma 3, 32, comma 3, lettera b) , 35, comma 2, 36, comma 2, e 71".

Con l'attribuzione alla domanda del numero di protocollo si avvia il procedimento amministrativo ai sensi della legge n. 241/90.

C.1.2 Documentazione da allegare alla domanda

Il richiedente deve allegare alla propria domanda, **in formato non modificabile firmato elettronicamente con estensione.p7m o .pdf**, la seguente documentazione:

- a) **Relazione tecnico-economica** a firma di un tecnico qualificato o del legale rappresentante che con riferimento agli obiettivi dell'intervento illustri gli elementi migliorativi - di efficienza e di sostenibilità ambientale - che introduce nella gestione aziendale;
- b) **Autorizzazione del proprietario** ad effettuare gli interventi, qualora il richiedente sia un soggetto diverso, oppure esito della procedura stabilita dall'articolo 16 della legge 3 maggio 1982, n. 203 "Norme sui contratti agrari";
- c) **Progetto delle eventuali opere edili (tipologia di intervento 3)** regolarmente presentato, a firma di un tecnico progettista iscritto a un Ordine/Collegio Professionale, corredato dai disegni relativi alle opere in progetto, riportanti scala, piante, sezioni, prospetti e dimensioni;
- d) **Computo metrico analitico estimativo delle opere edili (tipologia di intervento 3, ove previsto)**, redatto e firmato a cura del tecnico progettista di cui alla precedente lettera c);
- e) **Copia del titolo abilitativo (tipologia di intervento 3) relativo agli interventi edilizi** previsti dal progetto, ai sensi di quanto disposto dalla legge regionale 11 marzo 2005, n. 12 "Legge per il governo del territorio" e successive modifiche e integrazioni.

Qualora l'intervento sia realizzabile mediante una Segnalazione Certificata Inizio Attività (SCIA, articolo 22, d.p.r. 6 giugno 2001, n. 380 - articoli 19, 19-bis l. 7 agosto 1990, n. 241 – articoli 5, 6, d.p.r. 7 settembre 2010, n. 160) o SCIA alternativa al permesso di costruire (articolo 23, d.p.r. 6 giugno 2001, n. 380 - articolo 7, d.p.r. 7 settembre 2010, n. 160), il richiedente deve allegare alla domanda una dichiarazione sostitutiva di atto notorio (Allegato alle presenti disposizioni attuative) che l'intervento richiesto sia realizzabile mediante SCIA, indicandone il riferimento normativo e l'Ente territoriale competente.

Non appena disponibile il richiedente deve trasmettere all'Amministrazione competente copia della SCIA, con ricevuta del suddetto Ente territoriale.

Per parità di condizione con gli interventi soggetti a titolo edilizio, tutti gli atti di assenso comunque denominati connessi alla presentazione della SCIA o SCIA alternativa al permesso di costruire, necessari per la realizzazione dell'intervento edilizio richiesto a finanziamento, devono essere acquisiti dal richiedente prima della presentazione della domanda di aiuto, pena la non ammissibilità dell'intervento stesso.

In merito alla firma digitale sui titoli abilitativi emessi da Enti, il decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82 "Codice dell'Amministrazione Digitale", in vigore con modifiche dal 01/01/2006, stabilisce

all'articolo 5 bis, comma 1 che: "La presentazione di istanze, dichiarazioni, dati e lo scambio di informazioni e documenti, anche a fini statistici, tra le imprese e le amministrazioni pubbliche avviene esclusivamente utilizzando le tecnologie dell'informazione e della comunicazione. Con le medesime modalità le amministrazioni pubbliche adottano e comunicano atti e provvedimenti amministrativi nei confronti delle imprese". Pertanto, i documenti relativi a titoli abilitativi emessi da Enti verso imprese, quali quelli necessari per la presentazione della domanda a valere sul Bando "azione regionale volta alla riduzione delle emissioni prodotte dalle attività agricole", emessi o trasmessi al destinatario in formato elettronico possono essere allegati in tale formato alla domanda di contributo in Bandi on line. Se tuttavia i documenti non sono stati emessi in formato digitale è necessario, per il caricamento sul portale Bandi on line, che gli stessi vengano resi in tale formato mediante scannerizzazione. In tal caso la firma digitale può anche essere del richiedente, poiché quella olografa risulta dal documento scannerizzato.

Nel caso in cui il titolo abilitativo allegato alla domanda e relativo agli interventi edilizi richiesti, debba essere assentito dall'Ente (Comune, SUAP o altro), il titolo medesimo deve risultare assentito alla data di presentazione della domanda di contributo.

Gli interventi eseguiti in attività edilizia libera, ai sensi di quanto disposto dall'articolo 6 del DPR 6 giugno 2001, n. 380 e s.m.i., sono eseguiti senza alcun titolo abilitativo "... fatte salve le prescrizioni degli strumenti urbanistici comunali, e comunque nel rispetto delle altre normative di settore aventi incidenza sulla disciplina dell'attività edilizia".

Gli interventi subordinati a comunicazione di inizio lavori asseverata (CILA) ai sensi di quanto disposto dall'articolo 6 bis del DPR 6 giugno 2001, n. 380 e s.m.i., sono realizzabili previa comunicazione dell'inizio dei lavori all'Amministrazione competente.

Per le tipologie di intervento:

1. "Acquisto di attrezzature portate o trainate che permettano l'incorporazione simultanea e immediata nel terreno di effluenti/digestato nella fase di distribuzione" e "acquisto di apparecchiature di analisi del contenuto di elementi nutritivi e software gestionali per la distribuzione localizzata"
2. "Copertura delle strutture di stoccaggio degli effluenti di allevamento/digestato e acquisto di attrezzature funzionali alla copertura dello stoccaggio (separatori, vibrovagli e agitatori)"

il richiedente deve allegare almeno un preventivo.

Esclusivamente per la tipologia 3 "Acquisto di impianti di trattamento di effluenti/digestato che prevedano il recupero di elementi nutritivi e/o la riduzione dei volumi (idoneità scarico acque in corpo idrico superficiale o in rete fognaria)", il richiedente deve allegare:

1. tre preventivi comparativi che devono:

- a) essere proposti da soggetti diversi, cioè da tre fornitori indipendenti;
- b) essere presentati su carta intestata dei fornitori e validi al momento della presentazione della domanda;
- c) essere indirizzati al richiedente e riportare il prezzo di mercato;
- d) riportare la descrizione della fornitura ed essere comparabili;
- e) tuttavia, nel caso di acquisizioni di beni altamente specializzati o nel caso di investimenti a completamento di forniture preesistenti, per i quali non sia possibile/conveniente reperire o utilizzare

più fornitori, un tecnico qualificato deve allegare una specifica relazione tecnica giustificativa, indipendentemente dal valore del bene o della fornitura da acquistare, nella quale si motivi l'impossibilità di individuare altre ditte concorrenti in grado di fornire i beni oggetto di agevolazione;

2. layout/disegni di macchinari attrezzature e impianti (elettrico, idrico, termico, sanitario, condizionamento, ecc.), con evidenziata la loro collocazione all'interno della unità produttiva;
3. relazione tecnica a firma di un tecnico qualificato con:
 - a) descrizione dettagliata dell'investimento, articolata per singolo preventivo di spesa,
 - b) prospetto riepilogativo dei preventivi con indicazione dell'offerta prescelta,
 - c) motivazioni dettagliate nei casi l'opzione non sia la più economica.

Per presentare la domanda di partecipazione al Bando, la persona incaricata alla compilazione della domanda in nome e per conto del soggetto richiedente deve:

- registrarsi alla piattaforma Bandi online;
- provvedere, sulla predetta piattaforma, alla fase di profilazione del soggetto richiedente che consiste nel:
 - a) compilare le informazioni anagrafiche;
 - b) allegare il documento d'identità in corso di validità del legale rappresentante e l'Atto costitutivo che rechi le cariche associative, nel caso di società.

Per poter operare, occorre attendere la verifica delle informazioni di registrazione e profilazione, che potrà richiedere fino a 16 ore lavorative.

La verifica dell'aggiornamento e della correttezza dei dati presenti sul profilo all'interno del Sistema Informativo è a esclusiva cura e responsabilità del soggetto richiedente stesso.

La mancata osservanza delle modalità di presentazione costituirà causa di inammissibilità formale della domanda di partecipazione.

Nella domanda on line di partecipazione al Bando, il soggetto richiedente deve evidenziare, tra le altre informazioni richieste in anagrafica:

- a) Tipologia di intervento
- b) Costo intervento
- c) Caratteristiche del progetto

Al termine della compilazione on line della domanda di partecipazione, il soggetto richiedente dovrà provvedere ad allegare la seguente documentazione, firmata digitalmente, anch'essa caricata elettronicamente sul Sistema Informativo Bandi online:

- a) La dichiarazione dei contributi inquadrati come aiuti di stato ricevuti a vario titolo anche da fonti diverse, di cui all'allegato 1;
- b) l'attestazione di non rientrare tra le imprese che sono destinatarie di ingiunzioni di recupero pendente per effetto di una decisione di recupero adottata dalla Commissione europea ai sensi del regolamento (UE) n. 2015/2282 della Commissione del 27 novembre 2015 che modifica il regolamento (CE) n. 794/2004 per quanto riguarda i moduli di notifica e le schede di informazioni (GUUE L 325 del 10 dicembre 2015), in quanto hanno ricevuto e successivamente non rimborsato o non depositato in un conto bloccato aiuti che lo stato è tenuto a recuperare in esecuzione di una decisione di recupero adottata dalla commissione europea ai sensi del regolamento (UE) n. 2015/2282, di cui all'allegato 2;
- c) l'attestazione di non rientrare tra le imprese in difficoltà così come definite dall'articolo 2, par. 14, del regolamento (UE) n. 702/2014, di cui all'allegato 3;
- d) eventuale incarico per la sottoscrizione digitale e presentazione telematica della domanda, di cui all'allegato 4;
- e) dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà per soggetti che non hanno posizione INPS/INAIL, di cui all'allegato 5;
- g) impegno a non utilizzare le macchine/attrezzature/impianti oggetto di finanziamento per il trattamento (in qualsiasi forma) e la distribuzione di fanghi di depurazione e gessi di defecazione per un periodo di almeno 10 anni, di cui all'allegato 7.

Altri documenti fase di adesione al bando

Nell'apposita sezione del Sistema Informativo verrà resa disponibile, in forma scaricabile, la modulistica necessaria per la partecipazione al presente Bando.

Il mancato caricamento elettronico dei documenti di cui sopra costituirà causa di inammissibilità della domanda di partecipazione.

A seguito del caricamento dei documenti sopra descritti, il richiedente deve scaricare tramite l'apposito pulsante la domanda di contributo generata automaticamente dal sistema e sottoscriverla secondo le modalità di seguito descritte.

Le domande di partecipazione al Bando sono trasmesse e protocollate elettronicamente solo a seguito del completamento delle fasi sopra riportate cliccando il pulsante "Invia al protocollo".

A conclusione della suddetta procedura il sistema informativo rilascia in automatico numero e data di protocollo della domanda di contributo presentata. Ai fini della verifica della data di presentazione della domanda farà fede esclusivamente la data di invio al protocollo registrata dalla procedura online.

L'avvenuta ricezione telematica della domanda è comunicata via posta elettronica all'indirizzo indicato nella sezione anagrafica di Bandi online al soggetto richiedente che riporta il numero identificativo a cui fare riferimento nelle fasi successive dell'iter procedurale, che vale come comunicazione di avvio del procedimento ai sensi della legge n. 241/90.

C.2 Tipologia di procedura per l'assegnazione delle risorse

La tipologia di procedura utilizzata è valutativa a sportello. Le domande saranno valutate in ordine di presentazione delle domande a condizione di rispettare i requisiti minimi di ammissibilità. Le domande in possesso dei requisiti di ammissibilità previsti sono ammesse in base all'ordine cronologico di presentazione.

C.3 Istruttoria

L'istruttoria formale è finalizzata a verificare la sussistenza dei requisiti di ammissibilità dei soggetti richiedenti, la correttezza della modalità di presentazione della domanda di partecipazione, la completezza documentale della stessa.

Per l'istruttoria delle domande, il Responsabile del bando può avvalersi delle Strutture Agricoltura, Foreste, Caccia e Pesca territorialmente competenti/Provincia di Sondrio (di seguito "Amministrazioni competenti") o degli enti del sistema regionale allargato (SIREG) o di altri soggetti incaricati.

C.3.1 Verifica della documentazione e delle condizioni di ammissibilità

Il Responsabile di Bando verifica il rispetto delle condizioni di cui ai paragrafi A.3 e A.3.1. e della completezza della documentazione di cui al paragrafo C.1.2.

Tutta la documentazione di cui al paragrafo C.1.2. deve essere allegata al momento della presentazione della domanda di contributo. Nel caso in cui si evidenzia la necessità di perfezionare la documentazione presentata in quanto i documenti non risultano chiari o esaustivi, l'incaricato dell'istruttoria ne richiede l'integrazione tramite la piattaforma Bandi on line entro un termine non superiore a 10 giorni dalla richiesta.

Decorso tale termine in assenza delle integrazioni richieste, è disposta la non ammissibilità della domanda alla fase istruttoria tecnico-amministrativa di merito.

C.3.2 Istruttoria tecnico amministrativa della domanda

L'istruttoria della domanda di aiuto, superata la fase di ammissibilità documentale, prosegue con lo svolgimento di controlli e di attività amministrative e tecniche che comprendono:

1. la verifica della completezza, attendibilità, ragionevolezza degli importi della domanda, valutata tramite l'esame e raffronto di preventivi di spesa e l'analisi del computo metrico analitico estimativo delle opere edili (ove presenti), unitamente alla documentazione ad essa allegata, con riferimento alle presenti disposizioni attuative;
2. la verifica della congruità e sostenibilità tecnico-economica dell'intervento proposto con la domanda e della documentazione ad essa allegata, con riferimento alle finalità, alle condizioni ed ai limiti definiti nelle presenti disposizioni attuative, valutando anche la funzionalità dell'insieme degli investimenti proposti nel loro complesso;

3. la determinazione della percentuale di contributo in relazione alla tipologia degli investimenti, così come specificato al paragrafo B.3.

Nel caso in cui si evidenzi la necessità di integrare le informazioni inerenti alla documentazione presentata, l'incaricato dell'istruttoria chiede al richiedente, tramite la piattaforma Bandi on line, la trasmissione delle integrazioni entro un termine non superiore a 10 giorni dalla richiesta.

In tale ipotesi, i termini temporali si intendono interrotti sino alla data di ricevimento della documentazione integrativa. La mancata risposta del soggetto richiedente entro il termine stabilito costituisce causa di non ammissibilità della domanda.

L'istruttoria di ammissibilità della domanda di aiuto può comprendere una visita in situ presso l'azienda del richiedente; qualora l'Amministrazione competente o l'istruttore incaricato ritenga non necessario effettuare la visita in situ, si dà atto di tale scelta nel verbale di istruttoria tecnico amministrativa.

A conclusione dei controlli sopra richiamati, i funzionari incaricati redigono un verbale di istruttoria.

Il Responsabile del Bando, con il supporto degli istruttori incaricati, procede alla valutazione delle domande istruite e dei relativi esiti e, a conclusione dell'attività, redige l'elenco provvisorio delle domande valutate.

Il Responsabile del Bando trasmette via PEC il verbale istruttorio ai richiedenti che, entro 10 giorni dall'invio del verbale, possono partecipare al procedimento istruttorio ai sensi della legge 241/1990, presentando al Responsabile di Bando, tramite PEC, un'istanza di riesame, con le osservazioni eventualmente corredate da documenti.

Se il richiedente presenta istanza di riesame, il funzionario incaricato redige una proposta di verbale di istruttoria, motivandone l'accoglimento o il non accoglimento. Il Responsabile del Bando, eventualmente con il supporto degli istruttori incaricati valuta le proposte e gli esiti definitivi conseguenti alle osservazioni pervenute.

C.3. 3. Chiusura delle istruttorie e contenuti della comunicazione dell'esito

Le domande sono istruite in ordine cronologico rispetto alla loro ricezione.

Le istruttorie, comprensive delle attività di riesame, devono essere completate entro **120 giorni successivi alla data di presentazione delle domande**.

A seguito delle conclusioni delle istruttorie, il Responsabile del presente Bando approva, con proprio provvedimento, gli esiti istruttori. Il citato provvedimento viene pubblicato sul BURL e comunicato tramite PEC ai richiedenti il contributo.

Per le domande istruite positivamente, sono indicati:

- la data e l'ora di presentazione della domanda;
- l'importo totale dell'investimento ammissibile a contributo;
- gli investimenti ammessi, specificando gli eventuali investimenti non ammessi;
- il contributo concedibile.

In caso di istruttoria con esito negativo, devono essere motivate in modo dettagliato le cause.

I richiedenti, successivamente alla pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia (BURL) del Decreto di finanziamento, possono proporre eventuale ricorso secondo le modalità previste al paragrafo D.5.3.

C. 4. Approvazione degli esiti istruttori e ammissione a finanziamento

Il Responsabile del Bando con scadenza quadrimestrale dall'apertura del bando approva gli esiti di istruttoria definendo i seguenti elenchi:

1. domande non ammissibili all'istruttoria tecnico-amministrativa;
2. domande con esito istruttorio negativo;

Quindi con riferimento all'ordine cronologico di presentazione della domanda di aiuto:

3. domande con esito istruttorio positivo ammesse a finanziamento;
4. domande con esito istruttorio positivo non ammesse a finanziamento per mancanza di fondi.

Per ogni domanda con esito istruttorio positivo, ammessa a finanziamento viene rilasciato, ai sensi di quanto stabilito dalla Deliberazione n. 24/2004 del Comitato Interministeriale per la Programmazione Economica (CIPE), in attuazione della legge n. 144 del 17 maggio 1999 e ss.mm.ii., un Codice Unico di Progetto (CUP) che accompagna ciascuna domanda di contributo dall'approvazione del provvedimento di assegnazione delle risorse fino al suo completamento. Ai sensi di quanto stabilito al comma 2.2 della citata Deliberazione, il codice CUP deve essere riportato su tutti i documenti amministrativi e contabili, cartacei ed informatici. Solamente per le fatture emesse prima della comunicazione al beneficiario del codice CUP, deve essere espressamente riportata la dicitura "Azione regionale volta alla riduzione delle emissioni prodotte dalle attività agricole - Seconda apertura - domanda di aiuto n...." (riferimento ID domanda in entrata)

Entro la scadenza del regime di Aiuto, le domande istruite positivamente, ma non finanziate per carenza di risorse, mantengono validità per un periodo pari a 18 mesi a partire dalla data di definizione dell'ultima graduatoria che esaurisce le risorse originariamente stanziati per l'effettuazione del Bando.

La Direzione Generale Agricoltura, Alimentazione e Sistemi Verdi potrà provvedere all'ammissione a finanziamento delle domande residue ammesse e non finanziate con le somme eventualmente derivanti da economie e/o rinunce sulle assegnazioni di cui al presente paragrafo ovvero con somme che a qualsiasi titolo dovessero rendersi disponibili per medesime finalità.

C.4.1. Adempimenti post concessione - Esecuzione lavori

I tempi di realizzazione degli investimenti non possono essere superiori a:

- 12 mesi per la Tipologia di intervento 1.
- 12 mesi per la Tipologia di intervento 2.
- 18 mesi per la Tipologia di intervento 3.

I tempi decorrono a partire dalla data della ricezione della comunicazione dell'avvenuta ammissione a finanziamento.

Non sono ammesse proroghe.

Sono fatte salve le previsioni di cui al paragrafo D.5.8..

Gli interventi non completati entro il termine di realizzazione sopra previsto decadono dal beneficio.

C.5 Cambio del richiedente o del beneficiario

C.5.1. Condizioni per richiedere il cambio del richiedente o del beneficiario

Il cambio del richiedente o del beneficiario può avvenire in qualsiasi momento e a condizione che siano rispettati i requisiti di ammissione a finanziamento del presente Bando.

C.5.2. Come richiedere il cambio del richiedente o del beneficiario

Il subentrante deve presentare apposita richiesta di subentro. La richiesta deve essere corredata dalla documentazione comprovante:

- la titolarità al subentro;
- il possesso dei requisiti, soggettivi e oggettivi;
- l'assunzione di tutti gli impegni assunti dal cedente.

Il Responsabile del Bando valuta la richiesta del subentrante e comunica l'esito della valutazione che può comportare:

- la non autorizzazione al subentro;
- l'autorizzazione al subentro senza alcuna variazione.

Qualora non sia autorizzato il subentro, il beneficiario cedente deve provvedere alla restituzione delle eventuali somme percepite, maggiorate degli interessi maturati.

C.6 Modalità e tempi di erogazione dell'agevolazione

Gli interventi devono essere iniziati e sostenuti dopo la data di protocollazione della domanda.

I richiedenti possono iniziare i lavori e/o acquistare le dotazioni anche prima della pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia (BURL) dell'atto di ammissione a finanziamento della domanda di contributo. In tal caso l'Amministrazione è sollevata da qualsiasi obbligo nei riguardi del richiedente qualora la domanda non sia finanziata.

Al fine di determinare l'avvenuta esecuzione nei termini previsti fanno fede:

- per la Tipologie di intervento 1. la bolla di consegna delle attrezzature e il bonifico bancario di acquisto.
- per la Tipologie di intervento 2. la dichiarazione di fine lavori e il bonifico bancario di acquisto.
- per la Tipologie di intervento 3. il collaudo funzionale, la dichiarazione di fine lavori e il bonifico bancario di acquisto.

È ammessa la possibilità di effettuare il bonifico bancario di acquisto/saldo entro e non oltre il termine per effettuare la richiesta di accertamento finale. Le date di avvio cui far riferimento sono:

- per l'acquisto degli impianti e delle dotazioni, la data della prima fatturazione o, se antecedente, quella del documento di trasporto presso il richiedente;
- per la realizzazione di opere edilizie soggette a rilascio di permesso di costruire o oggetto di Denuncia Inizio Attività (DIA), la data di inizio lavori comunicata, in alternativa:

- dal committente, ossia il richiedente il contributo, o dal responsabile dei lavori, nei casi in cui sussiste l'obbligo stabilito dal D.Lgs. 9 aprile 2008, n. 81, articolo 99, comma 1, tramite l'applicativo web GE.CA. all'indirizzo <http://www.previmpresa.servizirl.it/cantieri/>. Come stabilito con decreto n. 9056 del 14.09.2009, il committente o il responsabile dei lavori trasmette la notifica preliminare di inizio cantiere - elaborata conformemente all'allegato XII del D.Lgs. suddetto - all'Azienda Sanitaria Locale e alla Direzione Territoriale del Lavoro;
- dal direttore dei lavori al Comune;

- per la realizzazione di opere edilizie oggetto di Segnalazione Certificata Inizio Attività (SCIA), ai sensi dell'articolo 19, comma 2) della legge 7 agosto 1990, n. 241, la data di presentazione della SCIA all'Amministrazione competente; quindi nel caso la SCIA non indichi la data di inizio lavori, quest'ultima si intende corrispondente alla data di presentazione della SCIA stessa al Comune.

Nel caso in cui la SCIA sia presentata quale variante a DIA o permesso di costruire, ai sensi di quanto previsto dal D.p.r. n. 380/2001, articolo 22, commi 2 e 2-bis, come modificato dal D.Lgs. n. 222/2016, articolo 3, comma 1, lettera f), la data di inizio interventi cui far riferimento la data di inizio lavori relativa alla DIA o al permesso di costruire cui la SCIA in variante si riferisce.

L'erogazione del contributo in conto capitale avviene in unica tranches a saldo, erogata a intervenuta esecuzione degli interventi. Nell'ambito dei riscontri finalizzati ai pagamenti gli istruttori verificano la documentazione richiesta dalla normativa per i pagamenti della Pubblica Amministrazione:

Certificazioni antimafia

Ai fini della concessione di contributi pubblici, comunque denominati, il cui valore sia pari o superiore ai 150.000 euro, il soggetto richiedente deve essere in regola con la normativa antimafia e presentare le dichiarazioni necessarie per permettere alla Pubblica Amministrazione di effettuare le verifiche attraverso la banca dati nazionale unica del Ministero dell'Interno di cui agli artt. 96 e ss. Del d.lgs. n. 159/2011.

L'esito positivo delle verifiche antimafia preclude la concessione di contributi pubblici.

ISTRUZIONI ANTIMAFIA

- Il Codice antimafia (decreto legislativo n. 159 del 6 settembre 2011 e ss.mm.ii.) impone alle Pubbliche Amministrazioni di acquisire la documentazione antimafia (comunicazione e informazione antimafia) prima di adottare provvedimenti di erogazione di contributi pubblici, comunque denominati, il cui valore sia pari o superiore ai 150.000 euro (artt. 83, c. 3, lett. e) e 91, c. 1, lett. b), d. lgs. n. 159/2011, come mod. dalla l. n. 27/2020).

- Ai fini del rilascio della certificazione antimafia mediante consultazione della banca dati nazionale unica, il soggetto interessato è tenuto a presentare:

- la dichiarazione sostitutiva del certificato di iscrizione alla CCIAA;

- la dichiarazione sostitutiva di cui all'art. 89 del d.lgs. n. 159/2011 per tutti i soggetti

elencati all'art. 85, commi da 1 a 2-quater, del d.lgs. n. 159/2011 e i loro familiari conviventi.

- Acquisite tali dichiarazioni, Regione Lombardia procede alla consultazione della banca dati nazionale unica della documentazione antimafia.

- Si procede alla concessione, in coerenza con la vigenza del regime di aiuto.

- Sino al 30 giugno 2023 si procede all'erogazione del contributo in attesa degli esiti delle verifiche antimafia. Qualora il rilascio della documentazione antimafia non sia immediatamente conseguente alla consultazione della banca dati nazionale unica, il contributo è corrisposto sotto condizione risolutiva, con vincolo di restituzione laddove le verifiche antimafia diano esito positivo (art. 3, d.l. n. 76/2020, conv. in l. n. 120/2020).

Il rilascio del contributo è condizionato all'acquisizione di idonee forme di garanzia per il recupero delle somme che dovessero risultare successivamente come illegittimamente percepite.

- La documentazione antimafia è richiesta per tutte le attività organizzate in forma di impresa. Ai fini antimafia, il requisito dell'imprenditorialità (sia essa commerciale o anche sociale) ricorre quando una determinata attività sia condotta:
 - a) anche con metodo esclusivamente economico, cioè finalizzato a coprire solo i costi di gestione;
 - b) in maniera non occasionale, con la precisazione che vanno considerate come non occasionali anche le attività a carattere stagionale;
 - c) con un minimo di organizzazione dei fattori produttivi diversi dal lavoro personale o di quello dei propri familiari.

Tempi di presentazione della documentazione antimafia

La verifica antimafia è presupposto della concessione del contributo (art. 83, d.lgs. n. 159/2011).

La verifica è effettuata nella fase di concessione del finanziamento nonché in fase di erogazione, laddove quest'ultima intervenga oltre il periodo di validità della documentazione acquisita in sede di concessione.

DURC

Il documento di regolarità contributiva (DURC) in corso di validità è acquisito d'ufficio da Regione Lombardia, presso gli enti competenti, in base a quanto stabilito dall'art. 6 del Decreto del 30.01.2015 del Ministero del lavoro e delle Politiche Sociali (G.U. Serie Generale n. 125 del 1.6.2015). In caso di accertata irregolarità in fase di erogazione, verrà trattenuto l'importo corrispondente all'inadempienza e versato agli enti previdenziali e assicurativi (L. n. 98/2013, art. 31 commi 3 e 8-bis)

C.6.1. Richiesta accertamento esecuzione interventi

Entro e non oltre 60 giorni dalla data di scadenza per il completamento degli interventi di cui al paragrafo C.4.1. deve essere presentata domanda accertamento finale e di pagamento del contributo attraverso il portale Bandi on line, utilizzando l'apposito modulo predisposto.

C.7 Caratteristiche della fase di rendicontazione

Le modalità di rendicontazione previste dal presente bando sono a costi reali. Il contributo verrà erogato dietro presentazione della rendicontazione delle spese effettivamente sostenute e rendicontate.

C.7.1 Rendicontazione degli interventi

Con la richiesta di accertamento finale il beneficiario presenta la rendicontazione degli interventi realizzati allegando, attraverso il sistema informativo Bandi online, la seguente documentazione debitamente sottoscritta digitalmente:

- la relazione tecnica;
- copia delle fatture accompagnate dalla documentazione comprovante l'avvenuto pagamento, unitamente ad apposita dichiarazione liberatoria rilasciata dalla ditta fornitrice.

Il beneficiario ha l'obbligo di esibire al funzionario incaricato dell'accertamento gli originali delle fatture quietanziate relative agli investimenti eseguiti e ai materiali acquistati.

- dichiarazione sostitutiva di atto notorio, ai sensi dell'art. 47 del DPR 445/2000 di non aver percepito un contributo attraverso altre fonti di aiuto corrispondenti.

In caso di interventi edilizi dovrà essere presentato altresì:

- a) Computo metrico analitico a consuntivo delle opere edili, redatto e firmato a cura del tecnico progettista;
- b) Copia del titolo di agibilità ove previsto, ovvero dichiarazione di agibilità da parte del direttore dei lavori.

Il beneficiario per il rispetto dell'impegno di cui al punto 2 del successivo paragrafo D.5.7. deve provvedere, per le Tipologie di Intervento 2 e 3, all'affissione in loco di un cartello o di una targa informativa, che informi e pubblicizzi circa il finanziamento degli interventi nell'ambito dell'"Azione regionale volta alla riduzione delle emissioni prodotte dalle attività agricole".

Il cartello/targa informativa, da collocarsi in luogo visibile adiacente all'intervento, deve riportare:

- a) il logo della Regione Lombardia
- b) il logo del Ministero della Transizione Ecologica
- c) la dicitura "impianto finanziato dall' "Azione regionale volta alla riduzione delle emissioni prodotte dalle attività agricole – seconda apertura"
- d) la descrizione sintetica di quanto realizzato, corrispondente alla rispettiva Tipologia di intervento, così come individuate al punto B.2:

per la tipologia 2:

- "copertura delle strutture di stoccaggio degli effluenti di allevamento/digestato e acquisto di attrezzature funzionali alla copertura dello stoccaggio";

per la tipologia 3

- "Impianto di trattamento di effluenti/digestato con recupero ed estrazione di elementi nutritivi a scopo fertilizzante"

Ovvero

- "Impianto di trattamento di effluenti/digestato con recupero di elementi nutritivi a scopo fertilizzante tramite concentrazione".

Il cartello/targa informativa deve essere realizzato e installato prima dell'Accertamento finale e deve essere mantenuto leggibile e in buone condizioni per almeno 10 anni.

C.7.2. Variazioni progettuali e rideterminazione dei contributi

Non sono previste variazioni progettuali e rideterminazione dei contributi.

D. DISPOSIZIONI FINALI

D.1 Obblighi dei soggetti beneficiari

Devono essere **rispettati**, in maniera perentoria e tassativa, **a pena di decadenza** dal contributo i **termini di realizzazione** previsti al paragrafo C.4.1. per le diverse tipologie di intervento.

Il decorso dei suddetti termini senza che sia intervenuto l'inizio lavori ovvero che i lavori siano iniziati ma non conclusi, comporta l'automatica revoca del finanziamento concesso.

Deve essere mantenuta la destinazione d'uso e la perfetta efficienza degli investimenti per le opere per almeno 10 anni e 5 anni per le attrezzature.

La decorrenza di quest'ultimo obbligo ha inizio dalla data di compilazione del verbale di accertamento finale.

Il beneficiario si impegna a fornire dati e/o a garantire l'accesso agli impianti per consentire il monitoraggio delle modalità e dell'efficienza di funzionamento degli stessi.

Il beneficiario si impegna a non utilizzare le macchine/attrezzature oggetto di finanziamento a valere sul presente bando, per il trattamento (in qualsiasi forma) e la distribuzione di fanghi di depurazione e gessi di defecazione per un periodo di almeno 10 anni.

D.2 Decadenze, revoche, rinunce dei soggetti beneficiari

La domanda ammessa all'agevolazione decade totalmente a seguito di mancato rispetto degli impegni essenziali di cui al successivo paragrafo D.5.6. ovvero nei casi previsti al paragrafo D.5.4.:

La domanda ammessa ad agevolazione decade parzialmente a seguito di mancato rispetto degli impegni accessori di cui al paragrafo D.5.7.

La rinuncia è disciplinata dal par. D.5.9.

L'agevolazione verrà revocata in caso di:

- inosservanza e inadempienza delle disposizioni, delle prescrizioni e di tutti i vincoli previsti dal Bando, che non siano causa di decadenza;
- realizzazione del progetto non conforme rispetto a quanto dichiarato;
- qualora risultino false le dichiarazioni rese e sottoscritte dal beneficiario in fase di presentazione della domanda e di richiesta di erogazione.

Regione Lombardia si riserva di non liquidare il contributo oppure, se le somme sono già state erogate, di adottare azioni di recupero/compensazione delle somme indebitamente percepite.

Nella comunicazione di avvio del procedimento di decadenza o di revoca s'invita il beneficiario a fornire controdeduzioni entro e non oltre 15 giorni dalla data di ricevimento.

Il Responsabile del Bando, che si avvale per le istruttorie dei soggetti individuati al punto C.3., nel termine di 45 giorni, esteso a 75 giorni in caso di particolare complessità, ovvero quando l'esame dei presupposti della decadenza riguarda più soggetti delegati coinvolti nel controllo e nello svolgimento dell'iter amministrativo, adottano il provvedimento di decadenza/revoca o di archiviazione e lo trasmettono via PEC al beneficiario.

A fronte dell'intervenuta decadenza del contributo, gli importi dovuti ed indicati nello specifico provvedimento del Responsabile del procedimento, dovranno essere incrementati di un tasso di interesse annuale pari al tasso ufficiale di riferimento della BCE, vigente alla data dell'ordinativo di pagamento, maggiorato di cinque punti percentuali per anno, calcolato a decorrere dalla data di comunicazione di decadenza.

D.3 Proroghe dei termini

Non sono previste proroghe dei termini previsti per la realizzazione

D.4. Ispezioni e controlli

D.4.1. Controlli

L'amministrazione provvede al controllo tecnico-amministrativo del 100% delle domande pervenute e al controllo finale del 100% degli investimenti realizzati ed alla verifica della totalità degli impegni assunti.

Al fine di verificare il rispetto dei tempi di realizzazione degli investimenti previsti al paragrafo C.4.1., potranno essere disposti controlli in loco in coincidenza delle rispettive scadenze.

Ulteriori controlli, pari ad almeno il 5% dei beneficiari, sono effettuati successivamente all'ultimazione degli investimenti, per la verifica del mantenimento degli obblighi assunti.

D.4.2. Visita in situ

L'istruttoria amministrativa e tecnica implica una verifica della documentazione presentata e un sopralluogo (c.d. visita in situ).

L'istruttoria deve verificare, tra l'altro, che:

- 1) siano ancora rispettate le condizioni di cui ai paragrafi A.3 e A.3.1.;
- 2) gli interventi siano realizzati e conformi al progetto ammesso all'agevolazione;
- 3) gli interventi siano stati iniziati e sostenuti nei termini stabiliti al paragrafo C.4.1.;
- 4) i beni acquistati siano nuovi e privi di vincoli o ipoteche e siano riconducibili alle relative fatture ossia sulle fatture pagate sia indicato con chiarezza l'oggetto dell'acquisto e, in funzione della tipologia del bene, il numero seriale o di matricola;

- 5) l'impresa abbia sostenuto l'onere finanziario delle iniziative;
- 6) in caso di realizzazione parziale degli interventi ammessi all'agevolazione, la spesa relativa agli interventi non realizzati non superi il **30%** della spesa ammessa ad agevolazione. Gli interventi conformi a quelli ammessi a finanziamento, funzionali e completi, ancorché realizzati con una spesa inferiore a quella ammessa a finanziamento **non sono considerati** ai fini del calcolo del 30% di cui sopra, quando la riduzione della spesa è da attribuirsi ad economie intervenute nel corso della realizzazione del progetto.

A conclusione dei controlli sopra richiamati, il funzionario incaricato dell'istruttoria determina la spesa e il contributo ammissibili, sulla base della spesa rendicontata, redige e sottoscrive la relazione di controllo, controfirmate dal Dirigente responsabile.

D.5 Monitoraggio dei risultati

D.5.1. Indicatori

Al fine di misurare l'effettivo livello di raggiungimento degli obiettivi di risultato collegati a questa azione, gli indicatori individuati sono i seguenti:

- Numero di interventi ammessi/presentati
- Numero di interventi realizzati suddivisi per tipologia di intervento

D.5.2. Customer satisfaction

In attuazione del disposto normativo nazionale e regionale (art. 7 del D. Lgs. 7 marzo 2005, n. 82 e art. 32, co. 2 bis, lettera g della l. r. 1/02/2012, n. 1), è possibile compilare un questionario di customer satisfaction, sia nella fase di 'adesione' che di 'rendicontazione'.

Tutte le informazioni saranno raccolte ed elaborate in forma anonima dal soggetto responsabile del bando, che le utilizzerà in un'ottica di miglioramento costante delle performance al fine di garantire un servizio sempre più efficace, chiaro ed apprezzato da parte dei potenziali beneficiari.

D.5.3. Ricorsi

Avverso gli atti con rilevanza esterna emanati dal responsabile del bando è data facoltà all'interessato di avvalersi del diritto di presentare ricorso secondo le modalità di seguito indicate:

- contestazioni per mancato accoglimento della domanda: contro il mancato accoglimento della domanda l'interessato può proporre azione, entro 60 giorni, avanti al giudice amministrativo competente per territorio (TAR) nonché ricorso al Capo dello Stato entro 120 giorni dal ricevimento della comunicazione di decadenza.
- contestazioni per provvedimenti di decadenza: contro i provvedimenti di decadenza, emanati a seguito dell'effettuazione di controlli, al soggetto interessato è data facoltà di esperire azione proposta avanti il Giudice Ordinario territorialmente competente.

D.5.4. Decadenza dal contributo

La domanda ammessa all'agevolazione decade totalmente a seguito di:

- 1) mancato rispetto degli impegni essenziali di cui al paragrafo D.5.6.;
- 2) violazione del divieto di cumulo come stabilito al paragrafo B.1.3.;

3) non veridicità delle dichiarazioni presentate con riferimento alle sottoelencate normative:

- Il decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445 "Disposizioni legislative in materia di documentazione amministrativa" all'articolo 75 prevede che fermo restando quanto previsto dall'articolo 76 sulle conseguenze penali delle dichiarazioni mendaci, qualora dal controllo emerga la non veridicità del contenuto della dichiarazione, il dichiarante decade dai benefici eventualmente conseguenti al provvedimento emanato sulla base della dichiarazione non veritiera.

4) esito negativo dell'eventuale controllo ex post di cui al paragrafo D.4.1.

La domanda ammessa ad agevolazione decade parzialmente a seguito di mancato rispetto degli impegni accessori di cui al paragrafo D.5.7.

D.5.5. Impegni

Gli impegni assunti dal beneficiario sono distinti in essenziali ed accessori e implicano, rispettivamente, la decadenza totale o parziale dai benefici concessi.

L'entità della riduzione del contributo per mancato rispetto di impegni essenziali o accessori è stabilita secondo quanto previsto ai paragrafi D.5.6. e D.5.7.

La decadenza non si determina qualora siano intervenute cause di forza maggiore o circostanze eccezionali.

D.5.6. Impegni essenziali

Il mancato rispetto degli impegni essenziali comporta la decadenza totale dall'agevolazione e la restituzione delle eventuali somme percepite, maggiorate degli interessi maturati.

Gli impegni essenziali sono:

- 1) mantenere le condizioni di cui ai paragrafi A.3 e A.3.1. fino alla scadenza del periodo di impegno connesso agli investimenti ammessi ad agevolazione;
- 2) realizzare gli interventi ammessi all'agevolazione;
- 3) realizzare gli investimenti nei tempi indicati nel paragrafo C.4.1.;
- 4) realizzare gli investimenti ammessi ad agevolazione che rispondano a requisiti di funzionalità e completezza. I requisiti di completezza comprendono il rispetto delle specifiche tecniche previste nel paragrafo B3;
- 5) in caso di realizzazione parziale degli investimenti, non superare il limite del 30% di rinuncia di cui al paragrafo D.4.2.;
- 6) presentare la domanda di erogazione dell'agevolazione entro il novantesimo giorno continuativo dalla data di scadenza per il completamento degli interventi stabilita al paragrafo C.4.1.;
- 7) presentare tutta la documentazione prevista nel paragrafo C.7.1.;
- 8) mantenere la destinazione d'uso e la funzionalità degli investimenti finanziati dalla data di compilazione del verbale di accertamento finale: per 10 anni le opere edili e gli impianti fissi, per 5 anni le attrezzature e gli impianti mobili e semimobili;

la decadenza è parziale nel caso il mancato rispetto riguardi singoli investimenti e non siano pregiudicati gli obiettivi del progetto, l'ammissione all'agevolazione e gli altri impegni assunti;

9) mantenere l'impegno a non utilizzare, sulle superfici condotte al momento della domanda e su quelle che dovessero successivamente entrare in disponibilità, fanghi di depurazione e gessi di defecazione per un periodo di almeno 10 anni (riferimento paragrafo D.1, ultimo capoverso).

10) comunicare alla Struttura regionale competente, nei limiti temporali di impegno di cui al precedente punto 8), l'eventuale cessione degli investimenti ammessi ad agevolazione, fatte salve eventuali cause di forza maggiore; la decadenza è parziale nel caso il mancato rispetto riguardi singoli investimenti e non siano pregiudicati gli obiettivi del progetto, l'ammissione ad agevolazione e gli altri impegni assunti;

11) consentire il regolare svolgimento dei controlli in loco ed ex post e/o dei sopralluoghi o "visite in situ" effettuati dai soggetti incaricati al controllo ed inviare la documentazione richiesta dalla Regione Lombardia in merito agli impegni e ai risultati dell'investimento;

D.5.7. Impegni accessori

Il mancato rispetto degli impegni accessori comporta la decadenza parziale del contributo in conto capitale e la restituzione delle eventuali somme percepite, maggiorate degli interessi maturati.

Gli impegni accessori sono:

1) presentare la domanda accertamento finale e di pagamento del contributo tra il sessantunesimo e il novantesimo giorno continuativo dalla data di scadenza per il completamento degli interventi stabilita al paragrafo C.4.1.; la presentazione oltre il novantesimo giorno comporta la decadenza totale.

La presentazione della domanda di accertamento finale e di pagamento del contributo nel periodo tra il sessantunesimo e il novantesimo implica una decurtazione pari al 3% del contributo spettante.

2) Informare e pubblicizzare circa il finanziamento degli interventi nell'ambito dell'"Azione regionale volta alla riduzione delle emissioni prodotte dalle attività agricole", attraverso l'esposizione di apposita cartellonistica/targa informativa.

D.5.8. Cause di forza maggiore e circostanze eccezionali

Sono cause di forza maggiore e circostanze eccezionali gli eventi indipendenti dalla volontà dei beneficiari, che non possono essere da questi previsti, pur con la dovuta diligenza e che impediscono loro di adempiere, in tutto o in parte, agli obblighi e agli impegni derivanti dalle presenti disposizioni attuative.

Ai fini delle presenti disposizioni attuative, sono considerate "cause di forza maggiore" e circostanze eccezionali i casi previsti dall'art. 2 del Regolamento (UE) n. 1306/2013.

Il riconoscimento delle cause di forza maggiore e le circostanze eccezionali trovano applicazione principalmente nelle seguenti fattispecie:

1) rinuncia senza restituzione dell'agevolazione per quanto riguarda le spese già sostenute;

2) ritardo nella realizzazione degli interventi;

3) ritardo nella richiesta di erogazione del saldo;

4) ritardo nella presentazione di integrazioni, istanze previste dalle presenti disposizioni o richieste dall'amministrazione;

5) proroghe rispetto ai termini di esecuzione degli interventi di cui al paragrafo C.4.1.

Il riconoscimento delle cause di forza maggiore e delle circostanze eccezionali deve essere richiesto al Responsabile del Bando allegando la documentazione che giustifichi le stesse, entro 15 giorni lavorativi

a decorrere dal momento in cui l'interessato è in grado di provvedervi, pena il mancato riconoscimento delle cause di forza maggiore e/o delle circostanze eccezionali.

La comunicazione di accoglimento/non accoglimento delle cause di forza maggiore o delle circostanze eccezionali deve essere trasmessa al richiedente ad opera del responsabile del presente Bando.

Il riconoscimento della causa di forza maggiore e delle circostanze eccezionali non comporta la restituzione di eventuali contributi già liquidati al beneficiario purché lo stesso dimostri, attraverso idonea documentazione probatoria, di avere sostenuto spese per gli interventi finanziati.

D.5.9. Rinuncia

I soggetti beneficiari che intendano rinunciare in tutto o in parte alla realizzazione del progetto, devono darne immediata comunicazione mediante PEC al Responsabile del Bando (all'indirizzo agricoltura@pec.regione.lombardia.it).

Qualora siano già state erogate quote di agevolazione, i beneficiari devono restituire le somme già ricevute, aumentate degli interessi legali maturati, fatte salve le cause di forza maggiore riconosciute, di cui al paragrafo D.5.7.

Indipendentemente dal momento in cui è presentata la rinuncia, la possibilità di invocare le cause di forza maggiore o circostanze eccezionali al fine di evitare la restituzione di quanto percepito sussiste solo a condizione che l'esistenza della causa, unitamente alla documentazione ad essa relativa, sia comunicata entro 15 giorni lavorativi a decorrere dal momento in cui l'interessato è in grado di provvedervi, pena il mancato riconoscimento della causa di forza maggiore.

Si precisa che anche in presenza di cause di forza maggiore o circostanze eccezionali riconosciute, le somme erogate possono essere trattenute dal beneficiario solamente se è dimostrata attraverso idonea documentazione probatoria una spesa sostenuta per l'intervento finanziato.

La rinuncia non è ammessa qualora l'autorità competente abbia già:

- informato il beneficiario circa la presenza di irregolarità nella domanda, riscontrate a seguito di un controllo amministrativo o in loco, se la rinuncia riguarda gli interventi che presentano irregolarità;
- comunicato al beneficiario la volontà di effettuare un controllo in loco.

La rinuncia parziale dagli impegni assunti, in assenza di cause di forza maggiore, è ammissibile fino al 30% della spesa ammessa. Oltre tale percentuale di riduzione, il contributo è revocato e comporta la restituzione delle eventuali somme già percepite, maggiorate degli interessi legali.

D.6 Responsabile del procedimento

L'autorità competente per la definizione e l'attuazione della presente "Azione regionale volta alla riduzione delle emissioni prodotte dalle attività agricole" è la Direzione Generale Agricoltura, Alimentazione e Sistemi Verdi della Regione Lombardia.

Il responsabile del procedimento è il Dirigente della Struttura "Sviluppo Agroalimentare, integrazione di filiera e compatibilità ambientale", *Luca Zucchelli*.

D.7 Trattamento dati personali

In attuazione del Codice in materia di protezione dei dati personali (D. Lgs. n. 196/2003, Regolamento UE N. 2016/679 e D.Lgs. 101/2018), si rimanda all'Informativa sul trattamento dei dati personali - Allegato 6).

D.8 Pubblicazione, informazioni e contatti

Copia integrale del presente Bando e dei relativi allegati è pubblicato sul B.U.R.L., su Bandi online (www.bandi.regione.lombardia.it).

Qualsiasi informazione relativa ai contenuti del Bando e agli adempimenti connessi potrà essere richiesta a:

Responsabile di Bando: Luca Zucchelli, e-mail: Luca_Zucchelli@regione.lombardia.it, telefono: 02.6765.4599, PEC: agricoltura@pec.regione.lombardia.it;

o

Referente tecnico: Gabriele Boccasile, e-mail: Gabriele_Boccasile@regione.lombardia.it, telefono: 02.6765.3733, PEC: agricoltura@pec.regione.lombardia.it

Per le richieste di assistenza alla compilazione on-line e per i quesiti di ordine tecnico sulle procedure informatizzate è possibile contattare il Call Center al numero verde 800.131.151 operativo da lunedì al sabato, escluso i festivi:

- dalle ore 8.00 alle ore 20.00 per i quesiti di ordine tecnico
- dalle ore 8.30 alle ore 17.00 per richieste di assistenza tecnica

Per rendere più agevole la partecipazione al bando in attuazione della L.R. 1 febbraio 2012 n.1, si rimanda alla Scheda informativa di seguito riportata.

TITOLO	Attività Agricole
DI COSA SI TRATTA	Sostegno a favore delle imprese agricole con finalità il miglioramento della qualità dell'aria in Lombardia.
TIPOLOGIA	Contributo a fondo perduto
CHI PUÒ PARTECIPARE	Le imprese agricole (costituite in forma di Micro e Piccole imprese secondo la definizione dalla Raccomandazione Commissione Europea 2003/361/CE, recepita con il DM del 18 aprile 2005), per le quali: <ul style="list-style-type: none"> • nella relativa visura camerale, l'attività prevalente esercitata dall'impresa risulta - secondo codice ATECO e classificazione Atecori 01 come da Fonte Agenzia delle Entrate, ad eccezione del codice 01.61
RISORSE DISPONIBILI	€ 5.000.000,00
CARATTERISTICHE DELL'AGEVOLAZIONE	- la tipologia del contributo

	contributo a fondo perduto fino a un massimo del 40% delle spese ammissibili e nei limiti definiti al paragrafo B.3 L'agevolazione prevede un'unica tranche di erogazione.
DATA DI APERTURA	10:00 del 13 giugno 2022
DATA DI CHIUSURA	12:00 del 11 novembre 2022
COME PARTECIPARE	<p>La domanda di partecipazione al bando dovrà essere presentata, pena la non ammissibilità, dal Soggetto richiedente obbligatoriamente in forma telematica, per mezzo del Sistema Informativo Bandi online disponibile all'indirizzo: www.bandi.regione.lombardia.it</p> <p>La domanda deve essere corredata dei seguenti allegati da caricare elettronicamente sul sistema informativo:</p> <ul style="list-style-type: none"> • la dichiarazione dei contributi inquadrati come aiuti di stato ricevuti a vario titolo anche da fonti diverse; • l'attestazione di non rientrare tra le imprese che sono destinatarie di ingiunzioni di recupero pendente per effetto di una decisione di recupero adottata dalla Commissione europea ai sensi del regolamento (UE) n. 2015/2282 della Commissione del 27 novembre 2015 che modifica il regolamento (CE) n. 794/2004 per quanto riguarda i moduli di notifica e le schede di informazioni (GUUE L 325 del 10 dicembre 2015), in quanto hanno ricevuto e successivamente non rimborsato o non depositato in un conto bloccato aiuti che lo stato è tenuto a recuperare in esecuzione di una decisione di recupero adottata dalla commissione europea ai sensi del regolamento (UE) n. 2015/2282; • l'attestazione di non rientrare tra le imprese in difficoltà così come definite dall'articolo 2, par. 14, del regolamento (UE) n. 702/2014; • eventuale incarico per la sottoscrizione digitale e presentazione telematica della domanda; • dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà per soggetti che non hanno posizione INPS/INAIL; • antimafia; • impegno a non utilizzare le macchine/attrezzature/impianti oggetto di finanziamento per il trattamento (in qualsiasi

	<p>forma) e la distribuzione di fanghi di depurazione e gessi di defecazione per un periodo di almeno 10 anni.</p> <p>ALTRI DOCUMENTI FASE DI ADESIONE AL BANDO</p> <ul style="list-style-type: none"> • Relazione tecnica economica • Autorizzazione del proprietario • Progetto eventuali opere edili • Titolo abilitativo interventi edilizi • Preventivi <p>Ai fini della determinazione della data di presentazione della domanda verrà considerata esclusivamente la data e l'ora di avvenuta protocollazione elettronica tramite il sistema Bandi online come indicato nel Bando.</p>
PROCEDURA DI SELEZIONE	<p>La tipologia di procedura utilizzata è Valutativa a sportello: le domande saranno valutate in ordine di presentazione a condizione di rispettare i requisiti minimi di ammissibilità.</p> <p>Le domande in possesso dei requisiti di ammissibilità previsti e che abbiano ottenuto una valutazione istruttoria favorevole, sono ammesse in base all'ordine cronologico di presentazione.</p> <p>L'assegnazione dei contributi è subordinata alla disponibilità a bilancio per i pertinenti capitoli.</p>
INFORMAZIONI E CONTATTI	<p>Per assistenza tecnica sull'utilizzo del servizio on line della piattaforma Bandi online Sistema Agevolazioni scrivere a bandi@regione.lombardia.it o contattare il numero verde 800.131.151 attivo dal lunedì al sabato escluso festivi dalle ore 10:00 alle ore 20:00.</p> <p>Per informazioni e segnalazioni relative al bando:</p> <p><i>Responsabile di Bando: Luca Zucchelli, e-mail: Luca_Zucchelli@regione.lombardia.it, telefono: 02.6765.4599, PEC: agricoltura@pec.regione.lombardia.it;</i></p> <p><i>o</i></p> <p><i>Referente tecnico: Gabriele Boccasile, e-mail: Gabriele_Boccasile@regione.lombardia.it, telefono: 02.6765.3733, PEC: agricoltura@pec.regione.lombardia.it</i></p>

(*) La scheda informativa tipo dei bandi regionali non ha valore legale. Si rinvia al testo dei bandi per tutti i contenuti completi e vincolanti.

D.9 Diritto di accesso agli atti

Il diritto di accesso agli atti relativi al bando è tutelato ai sensi della legge 7 agosto 1990, n. 241 (Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi).

Tale diritto consiste nella possibilità di prendere visione, con eventuale rilascio di copia anche su supporti magnetici e digitali, del bando e degli atti ad esso connessi, nonché delle informazioni elaborate da Regione Lombardia. L'interessato può accedere ai dati in possesso dell'Amministrazione nel rispetto dei limiti relativi alla tutela di interessi giuridicamente rilevanti.

Per la consultazione o la richiesta di copie - conformi o in carta libera - è possibile presentare domanda verbale o scritta agli uffici competenti:

DG Agricoltura

Struttura SVILUPPO AGROALIMENTARE, INTEGRAZIONE DI FILIERA E COMPATIBILITA' AMBIENTALE

Luca Zucchelli,

e-mail: Luca_Zucchelli@regione.lombardia.it,

telefono: 02.6765.4599,

PEC: agricoltura@pec.regione.lombardia.it;

La semplice visione e consultazione dei documenti è gratuita, mentre le modalità operative per il rilascio delle copie e i relativi costi di riproduzione sono definiti nel decreto n. 1806/2010, che li determina come segue:

- la copia cartacea costa 0,10 euro per ciascun foglio (formato A4);
- la riproduzione su supporto informatico dell'interessato costa 2,00 euro;
- le copie autentiche sono soggette ad imposta di bollo pari a Euro 16,00 ogni quattro facciate. Tale imposta è dovuta fin dalla richiesta, salvo ipotesi di esenzione da indicare in modo esplicito.

Sono esenti dal contributo le Pubbliche Amministrazioni e le richieste per importi inferiori o uguali a 0,50.

D.10 Riepilogo date e termini temporali

Attività	Tempistiche	Riferimenti
Presentazione delle domande Istruttoria delle domande Presentazione della richiesta di contributo	Dal giorno 13 giugno 2022 alle ore 10:00 al giorno 11 novembre 2022 alle ore 12:00. Entro 120 giorni dalla presentazione della domanda Entro 60 giorni dal termine lavori/acquisto attrezzature	link piattaforma bandi on line: https://www.bandiregione.lombardia.it/procedimenti/new/bandi/home ;

D.11 Allegati/informative e istruzioni

Modulistica Bandi on line

- a) la dichiarazione dei contributi inquadrate come aiuti di stato ricevuti a vario titolo anche da fonti diverse, di cui all'allegato 1;
- b) l'attestazione di non rientrare tra le imprese che sono destinatarie di ingiunzioni di recupero pendente per effetto di una decisione di recupero adottata dalla Commissione europea ai sensi del regolamento (UE) n. 2015/2282 della Commissione del 27 novembre 2015 che modifica il regolamento (CE) n. 794/2004 per quanto riguarda i moduli di notifica e le schede di informazioni (GUUE L 325 del 10 dicembre 2015), in quanto hanno ricevuto e successivamente non rimborsato o non depositato in un conto bloccato aiuti che lo stato è tenuto a recuperare in esecuzione di una decisione di recupero adottata dalla commissione europea ai sensi del regolamento (UE) n. 2015/2282, di cui all'allegato 2;
- c) l'attestazione di non rientrare tra le imprese in difficoltà così come definite dall'articolo 2, par. 14, del regolamento (UE) n. 702/2014, di cui all'allegato 3;
- d) Eventuale incarico per la sottoscrizione digitale e presentazione telematica della domanda, di cui all'allegato 4;
- e) Dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà per soggetti che non hanno posizione INPS/INAIL, di cui all'allegato 5;
- f) Informativa privacy, di cui all'allegato 6;
- g) impegno a non utilizzare le macchine/attrezzature/impianti oggetto di finanziamento per il trattamento (in qualsiasi forma) e la distribuzione di fanghi di depurazione e gessi di defecazione per un periodo di almeno 10 anni, di cui all'allegato 7;
- h) richiesta accesso agli atti, di cui all'allegato 8.

Allegato 1

DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA AI SENSI DELL'ART.47 DEL DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 28 DICEMBRE 2000, N.445.

Il/la sottoscritto/a _____ nato a _____ (Prov.____) il _____, Codice Fiscale _____ residente a _____ in via/Piazza _____ n. _____ (CAP _____) in qualità di (barrare la casella che interessa)

titolare dell'impresa individuale

• denominazione

• con sede a _____ (Prov. _____) in via/Piazza _____ n. _____ (CAP _____) partita IVA/ codice fiscale _____ telefono _____ fax _____ email _____ pec _____

(oppure)

rappresentante legale della Società/Ente

• denominazione _____

• con sede a _____ (Prov. _____) in via/Piazza _____ n. _____ (CAP _____) partita IVA/codice fiscale _____ telefono _____ fax _____ email _____ pec _____

DICHIARA

di aver ricevuto i seguenti contributi inquadrati come aiuti di stato e ricevuti a vario titolo anche da fonti diverse per la medesima tipologia di intervento (specificare regime di aiuto ed entità del contributo):

di non aver ricevuto altri contributi per la medesima tipologia di intervento.

Luogo e data

Firma

Allegato 2

DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA AI SENSI DELL'ART.47 DEL DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
28 DICEMBRE 2000, N.445.

Il/la sottoscritto/a _____ nato a _____ (Prov.____)
il _____, Codice Fiscale _____ residente a _____ in
via/Piazza _____ n. _____ (CAP _____) in
qualità di (barrare la casella che interessa)

titolare dell'impresa individuale

- denominazione

- con sede a _____ (Prov. _____) in
via/Piazza _____ n. _____ (CAP _____) partita
IVA/ codice fiscale _____ telefono _____

fax _____ email _____

pec _____

(oppure)

rappresentante legale della Società/Ente

- denominazione _____

- con sede a _____ (Prov. _____) in
via/Piazza _____ n. _____ (CAP _____) partita
IVA/codice fiscale _____ telefono _____

fax _____ email _____

pec _____

DICHARA

di non rientrare tra le imprese che sono destinatarie di ingiunzioni di recupero pendente per effetto di una decisione di recupero adottata dalla Commissione europea ai sensi del regolamento (UE) n. 2015/2282 della Commissione del 27 novembre 2015 che modifica il regolamento (CE) n. 794/2004 per quanto riguarda i moduli di notifica e le schede di informazioni (GUUE L 325 del 10 dicembre 2015), in quanto hanno ricevuto e successivamente non rimborsato o non depositato in un conto bloccato aiuti che lo stato è tenuto a recuperare in esecuzione di una decisione di recupero adottata dalla commissione europea ai sensi del regolamento (UE) n. 2015/2282;

Luogo e data

Firma

Allegato 3

DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA AI SENSI DELL'ART.47 DEL DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 28 DICEMBRE 2000, N.445. (impresa in difficoltà)

Il/la sottoscritto/a _____ nato a _____ (Prov. ___)
il _____, Codice Fiscale _____ residente a _____ in
via/Piazza _____ n. _____ (CAP _____) in
qualità di (barrare la casella che interessa)

titolare dell'impresa individuale

• denominazione

• con sede a _____ (Prov. _____) in
via/Piazza _____ n. _____ (CAP _____)
partita IVA/ codice fiscale _____
telefono _____ fax _____ email _____ pec _____

(oppure)

rappresentante legale della Società/Ente

• denominazione _____
• con sede a _____ (Prov. _____) in
via/Piazza _____ n. _____ (CAP _____) partita IVA/codice
fiscale _____ telefono _____
fax _____ email _____ pec _____

al fine di usufruire dell'agevolazione, qualificabile come aiuto di Stato ai sensi dell'art. 107 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea, prevista da (indicare la norma da cui discende il diritto a fruire dell'agevolazione) _____

PRESA VISIONE della definizione di cui all'art. 2 del Reg. (UE) n. 651 del 17/06/2014 e riportata in calce al presente modello;

DICHIARA

che l'impresa non è in difficoltà e allega fotocopia del documento d'identità (tipo) _____
n. _____ rilasciato da _____ il _____.

SI IMPEGNA

a ripresentare la presente dichiarazione qualora intervengano variazioni rispetto a quanto dichiarato con la presente dichiarazione al momento della concessione

Il sottoscritto dichiara di essere consapevole delle sanzioni penali derivanti dal rilascio di dichiarazioni mendaci e della conseguente decadenza dai benefici concessi sulla base di una dichiarazione non veritiera, ai sensi degli articoli 75 e 76 del decreto del Presidente della Repubblica 28/12/2000, n. 445.

Luogo e data

Firma

L'art. 2 del Reg. (UE) n. 651/2014 definisce "**impresa in difficoltà**" un'impresa che soddisfa almeno una delle seguenti circostanze:

- a) nel caso di società a responsabilità limitata (diverse dalle PMI costitutesi da meno di tre anni o, ai fini dell'ammissibilità a beneficiare di aiuti al finanziamento del rischio, dalle PMI nei sette anni dalla prima vendita commerciale ammissibili a beneficiare di investimenti per il finanziamento del rischio a seguito della due diligence da parte dell'intermediario finanziario selezionato), qualora abbia perso più della metà del capitale sociale sottoscritto a causa di perdite cumulate. Ciò si verifica quando la deduzione delle perdite cumulate dalle riserve (e da tutte le altre voci generalmente considerate come parte dei fondi propri della società) dà luogo a un importo cumulativo negativo superiore alla metà del capitale sociale sottoscritto. Ai fini della presente disposizione, per «società a responsabilità limitata» si intendono in particolare le tipologie di imprese di cui all'allegato I della direttiva 2013/34/UE e, se del caso, il «capitale sociale» comprende eventuali premi di emissione;
- b) nel caso di società in cui almeno alcuni soci abbiano la responsabilità illimitata per i debiti della società (diverse dalle PMI costitutesi da meno di tre anni o, ai fini dell'ammissibilità a beneficiare di aiuti al finanziamento del rischio, dalle PMI nei sette anni dalla prima vendita commerciale ammissibili a beneficiare di investimenti per il finanziamento del rischio a seguito della due diligence da parte dell'intermediario finanziario selezionato), qualora abbia perso più della metà dei fondi propri, quali indicati nei conti della società, a causa di perdite cumulate. Ai fini della presente disposizione, per «società in cui almeno alcuni soci abbiano la responsabilità illimitata per i debiti della società» si intendono in particolare le tipologie di imprese di cui all'allegato II della direttiva 2013/34/UE;
- c) qualora l'impresa sia oggetto di procedura concorsuale per insolvenza o soddisfi le condizioni previste dal diritto nazionale per l'apertura nei suoi confronti di una tale procedura su richiesta dei suoi creditori;
- d) qualora l'impresa abbia ricevuto un aiuto per il salvataggio e non abbia ancora rimborsato il prestito o revocato la garanzia, o abbia ricevuto un aiuto per la ristrutturazione e sia ancora soggetta a un piano di ristrutturazione;
- e) nel caso di un'impresa diversa da una PMI, qualora, negli ultimi due anni:
1. il rapporto debito/patrimonio netto contabile dell'impresa sia stato superiore a 7,5;
 2. e il quoziente di copertura degli interessi dell'impresa (EBITDA/interessi) sia stato inferiore a 1,0.

Allegato 4

INCARICO PER LA SOTTOSCRIZIONE DIGITALE E PRESENTAZIONE TELEMATICA DELLA DOMANDA A VALERE SUL BANDO

PROCURA AI SENSI DELL'ART. 1392 C.C.

Il/La sottoscritto/a _____

Presidente Legale rappresentante pro tempore Altro

della società denominata _____

con sede legale nel Comune di _____

Via _____ CAP _____ Prov. _____

tel.: _____ cell. Referente: _____

email _____

CF _____

Indirizzo postale (se diverso da quello legale) _____

indirizzo P.E.C. _____

autorizzato con procura dal competente organo deliberante della società dallo Statuto

DICHIARA DI CONFERIRE

al sig. (cognome e nome dell'intermediario) _____

in qualità di (denominazione intermediario) _____

PROCURA SPECIALE

per la sottoscrizione digitale e presentazione telematica della domanda ai fini della partecipazione al bando quale assolvimento di tutti gli adempimenti amministrativi previsti dal bando.

Domicilio Speciale: è eletto domicilio speciale, per tutti gli atti e le comunicazioni inerenti il procedimento amministrativo, presso l'indirizzo di posta elettronica del soggetto che provvede alla trasmissione telematica, a cui viene conferita la facoltà di eseguire eventuali rettifiche di errori formali inerenti la domanda.

Nel caso in cui non si voglia domiciliare la pratica presso l'indirizzo di posta elettronica del soggetto che provvede alla trasmissione telematica occorre barrare la seguente casella

Il presente modello va compilato, sottoscritto con firma autografa, acquisito tramite scansione in formato pdf ed allegato, con firma digitale, alla modulistica elettronica.

Al presente modello deve inoltre essere allegata copia informatica di un documento di identità valido di ciascuno dei soggetti che hanno apposto la firma autografa.

DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DELL'ATTO DI NOTORIETÀ

Colui che, in qualità di procuratore, sottoscrive con firma digitale la copia informatica del presente documento, consapevole delle responsabilità penali di cui all'articolo 76 del medesimo D.P.R. n. 445/2000 per le ipotesi di falsità in atti e dichiarazioni mendaci

DICHIARA

- ai sensi dell'art 46.1 lett. U) del D.P.R. 445/2000 di agire in qualità di procuratore speciale in rappresentanza della società.

- ai sensi dell'art. 48 del D.P.R. 445/2000 e del D.L.vo 196/2003 si informa che i dati contenuti nel presente modello saranno utilizzati esclusivamente per gli adempimenti amministrativi relativi alla presentazione telematica della domanda.

Luogo e data

Firma

Allegato 5

**DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DELL'ATTO DI NOTORIETÀ PER SOGGETTI CHE
NON HANNO POSIZIONE INPS/INAIL**

(Art. 47 D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445)

AI FINI DELLA VERIFICA DELLA REGOLARITÀ CONTRIBUTIVA

Il sottoscritto _____ in qualità di _____ (titolare/legale rappr.)

della Ditta _____ Esercente l'attività di _____

Cod.Fisc. _____ P.IVA _____

Recapito telefonico _____ E-mail _____

ID Progetto _____

C.C.N.L. applicato: edilizia; edile con soli impiegati e tecnici; altri settori (specificare quale)

TIPO DITTA

- Datore di lavoro Gestione separata - Committente/Associante
 Lavoratore autonomo Gestione separata - Titolare di reddito di lavoro autonomo di arte e professione

**consapevole delle sanzioni penali richiamate dall'art. 76 del D.P.R. n. 445/2000 in caso di
dichiarazioni mendaci e di formazione o uso di atti falsi, a tal fine****DICHIARA**di essere ai fini del non obbligo assicurativo **INAIL** (barrare la casella d'interesse):

- titolare ditta individuale commercio senza ausilio di dipendenti, familiari e collaboratori a vario titolo (parasubordinati, co.co.co., co.co.pro, mini co.co.co., stagisti, tirocinanti, allievi di corsi di addestramento professionale, addetti a lavori socialmente utili, addetti a lavori di pubblica utilità)
- titolare agricolo che non esercita lavorazioni meccanico-agricole per conto terzi (trebbiatura, mietitrebbiatura ecc.)
- agente di commercio che svolge attività in forma autonoma e non societaria senza ausilio di dipendenti, familiari e collaboratori a vario titolo (parasubordinati, co.co.co., co.co.pro, mini co.co.co., stagisti, tirocinanti, allievi di corsi di addestramento professionale, addetti a lavori socialmente utili, addetti a lavori di pubblica utilità)
- libero professionista iscritto all'ordine che versa i contributi alla cassa di riferimento senza ausilio di dipendenti, familiari e collaboratori a vario titolo (parasubordinati, co.co.co., co.co.pro, mini co.co.co., stagisti, tirocinanti, allievi di corsi di addestramento professionale, addetti a lavori socialmente utili, addetti a lavori di pubblica utilità)

- studio associato di Professionisti iscritti all'Albo (non soci lavoratori e soggetti alla dipendenza funzionale nei confronti della Società per il raggruppamento dei beni e dei fini societari)
- altro (specificare) _____

nonché di non essere soggetto agli obblighi assicurativi, non ricorrendovi i presupposti, previsti agli artt. 1 e 4 della Legge n. 1124 del 30/6/1965.

Firma _____

DICHIARA

ai fini del non obbligo di imposizione **INPS** (barrare la casella d'interesse):

- di essere lavoratore dipendente con versamento della contribuzione a INPS/INPDAP/ ENPALS (barrare gli enti non interessati)
- di versare la contribuzione alla seguente cassa Professionale _____
- altro (specificare) _____

Firma _____

N.B. allegare fotocopia di un documento d'identità valido

Datori di lavoro: soggetti che hanno alle dipendenze lavoratori subordinati e possono occupare anche lavoratori con rapporti di collaborazione coordinata e continuativa, resa anche nella modalità a progetto, aventi per oggetto la prestazione di attività svolte senza vincolo di subordinazione. Se selezionato tale tipo, il sistema richiederà l'indicazione del numero di matricola Inps riferito alla posizione per cui è richiesto il DURC ed il settore contrattuale del CCNL applicato dal datore di lavoro.

Lavoratori autonomi: soggetti iscritti alla gestione artigiani e commercianti. Se selezionato tale tipo, il sistema richiederà l'indicazione del numero di posizione contributiva individuale riferito alla posizione per cui è richiesto il DURC.

Gestione Separata - Committenti/Associanti: soggetti che occupano lavoratori con rapporti di collaborazione coordinata e continuativa, resa anche nella modalità a progetto, aventi per oggetto la prestazione di attività svolte senza vincolo di subordinazione. Se selezionato tale tipo, il sistema richiederà l'indicazione del codice fiscale del committente/associante e del CAP della sede legale della posizione per cui è richiesto il DURC.

Gestione Separata - Titolare di reddito di lavoro autonomo di arte e professione (liberi professionisti): soggetti iscritti alla Gestione Separata. Se selezionato tale tipo, il sistema richiederà l'indicazione del codice fiscale e del CAP della residenza anagrafica del libero professionista per il quale è richiesto il DURC.

Allegato 8

RICHIESTA D'ACCESSO AGLI ATTI

(L. 241/1990 e L.R. 1/2012)

All'Ufficio Spazio Regione, sede di _____

Oppure

Alla Direzione _____
Unità Organizzativa _____/Struttura _____

(indicare se conosciuti)

Il/La sottoscritto/a

COGNOME* _____

NOME* _____

NATA/O* IL _____ a _____

RESIDENTE* IN _____ - Prov. (___)

Via _____ n. _____

E-mail: _____

Tel. _____

Documento identificativo (all.) _____

Diretto interessato Legale rappresentante (all. Doc) procura da parte (all. Doc)

CHIEDE

di visionare di estrarne copia in carta semplice o su supporto informatico di estrarne copia conforme in bollo

DOCUMENTAZIONE RICHIESTA (specificare gli elementi necessari per identificare il provvedimento richiesto):

MOTIVO DELL'ACCESSO (art. 25 Legge 241/90):

INDIRIZZO (per comunicazioni/copie):

DICHIARA

- di essere informato che dovrà previamente versare l'importo dei costi di riproduzione e di invio, come definiti dal decreto regionale n. 1806 del 1° marzo 2010;
- di conoscere le sanzioni amministrative e penali previste dagli artt. 75 e 76 del DPR n. 445/2000 per l'ipotesi di dichiarazioni mendaci;
- di aver preso visione dell'informativa per il trattamento dei dati personali forniti con la presente richiesta.

Luogo e data

Firma, per esteso e leggibile

*Dati obbligatori

Allegato 6



Regione Lombardia

INFORMATIVA RELATIVA AL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI PER IL SERVIZIO “AZIONE REGIONALE VOLTA ALLA RIDUZIONE DELLE EMISSIONI PRODOTTE DALLE ATTIVITÀ AGRICOLE”

Prima che Lei ci fornisca i dati personali che La riguardano, in armonia con quanto previsto dal Regolamento Europeo sulla protezione dei dati personali 2016/679, dal D.lgs. 30 giugno 2003, n. 196 e dal D.lgs. 10 agosto 2018, n. 101, il cui obiettivo è quello di proteggere i diritti e le libertà fondamentali delle persone fisiche, in particolare il diritto alla protezione dei dati personali, è necessario che Lei prenda visione di una serie di informazioni che La possono aiutare a comprendere le motivazioni per le quali verranno trattati i Suoi dati personali, spiegandoLe quali sono i Suoi diritti e come Li potrà esercitare.

Successivamente, se tutto Le sarà chiaro, potrà liberamente decidere se prestare il Suo consenso affinché i Suoi dati personali possano essere trattati, sapendo fin d'ora che tale consenso potrà essere da Lei revocato in qualsiasi momento. [prevedere nel caso sia applicabile]

1. Finalità del trattamento dei dati personali

I Suoi dati personali (dettagliare la tipologia dei dati personali. Es: dati anagrafici....) sono trattati al fine di _____ [Inserire la finalità istituzionale da personalizzare in funzione del servizio], come definito da legge, Regolamento o altra norma di riferimento [Inserire riferimento normativo laddove esistente: numero della norma, regolamento data e titolo].

2. Modalità del trattamento dei dati

Il trattamento è effettuato con l'ausilio di mezzi elettronici o comunque automatizzati e trasmessi attraverso reti telematiche. I medesimi dati sono trattati con modalità cartacea. **[Verificare modalità di trattamento]**

Il Titolare adotta misure tecniche e organizzative adeguate a garantire un livello di sicurezza idoneo rispetto alla tipologia di dati trattati.

3. **Profilazione**

I dati personali vengono utilizzati per profilare, con procedimenti automatizzati, caratteristiche, qualità, comportamenti dell'interessato dalle quali possono discendere effetti giuridici o effetti che possono incidere sullo stesso? Se sì, con quali logiche avviene tale profilazione e quali sono gli effetti e le conseguenze? [Da compilare solo nel caso sia applicabile]

4. Titolare del Trattamento

•

Titolare del trattamento dei Suoi dati è/sono

[es: Regione Lombardia, con sede in]

1. Responsabile della Protezione dei dati (RPD)

Il Responsabile della Protezione dei dati (RPD) è contattabile al seguente indirizzo mail: rpd@regione.lombardia.it.

2. Facoltatività e obbligatorietà del consenso

La informiamo che, in mancanza del Suo consenso, non sarà possibile procedere al trattamento dei suoi dati personali, quindi non sarà possibile procedere con _____ [Inserire finalità trattamento].

3. Comunicazione e diffusione dei dati personali

I Suoi dati potranno essere comunicati, per finalità istituzionali, ad altri titolari autonomi di trattamento dei dati pubblici o privati quali: (indicare categorie di soggetti ad es. Comuni, altri Enti) [Da prevedere e completare solo nel caso in cui ci sia un trasferimento di dati]

I Suoi dati inoltre, vengono comunicati a soggetti terzi (es. fornitori), in qualità di Responsabili del Trattamento, nominati dal Titolare. L'elenco di detti soggetti terzi è disponibile presso la sede del Titolare [da compilare nel caso in cui sia stato designato uno/più responsabili. Se è solo uno, indicarlo]

I destinatari dei Suoi dati personali sono stati adeguatamente istruiti per poter trattare i Suoi dati personali, e assicurano il medesimo livello di sicurezza offerto dal Titolare.

I Suoi dati personali non saranno diffusi [verificare se per il trattamento in oggetto non è prevista pubblicazione]

4. Trasferimento dati all'estero [compilare solo se applicabile]

Nel caso fosse applicabile:

- ✓ Inserire dettagli di contatto ed ubicazione dei soggetti destinatari;
- ✓ Precisare la sussistenza o meno di un rischio particolare con riferimento a paesi per i quali non esistono condizioni di reciprocità nelle giurisdizioni di destinazione dei dati in materia di tutela dei diritti e delle libertà dei soggetti interessati;
- ✓ Precisare quali precauzioni di sicurezza siano state adottate (es. clausole contrattuali tipo, regole societarie vincolanti, ecc.).

1. Tempi di conservazione dei dati

[Inserire tempistica di conservazione dei dati personali in base alla specifica normativa di riferimento oppure, laddove non sia possibile, i criteri utilizzati per determinare tale periodo. Non si deve trattare di tempistica generica ma determinata]

2. Diritti dell'interessato

Lei potrà esercitare i diritti di cui agli artt. da 15 a 22 del Regolamento UE 679/2016, ove applicabili con particolare riferimento all'art.13 comma 2 lettera B) che prevede il diritto di accesso ai dati personali, la rettifica, la cancellazione, la limitazione del trattamento, l'opposizione e la portabilità dei dati.

Le sue Richieste per l'esercizio dei Suoi diritti dovranno essere inviate all'indirizzo di posta elettronica _____ [Inserire mail] oppure a mezzo posta raccomandata all'indirizzo _____ [Inserire indirizzo postale] all'attenzione della Direzione Competente _____ [Inserire Direzione competente]

Lei ha, inoltre, diritto di proporre reclamo all'Autorità di Controllo competente.

(Le parti evidenziate in giallo vanno inserite e compilate solo se applicabili)

Allegato 7

DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA AI SENSI DELL'ART.47 DEL DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 28 DICEMBRE 2000, N.445.

Il/la sottoscritto/a _____ nato a _____ (Prov.____)
il _____, Codice Fiscale _____ residente a _____ in
via/Piazza_____n._____ (CAP _____) in
qualità di (barrare la casella che interessa)

titolare dell'impresa individuale

• denominazione

• con sede a _____ (Prov.____) in
via/Piazza_____n._____ (CAP _____) partita

IVA/ codice fiscale _____

telefono _____ fax_____ email_____ pec_____

(oppure)

rappresentante legale della Società/Ente

• denominazione _____

• con sede a _____ (Prov.____) in
via/Piazza_____n._____ (CAP _____) partita

IVA/codice fiscale _____

telefono _____ fax_____ email_____ pec_____

SI IMPEGNA

a non utilizzare le macchine/attrezzature/impianti oggetto di finanziamento per il trattamento (in qualsiasi forma) e la distribuzione di fanghi di depurazione e gessi di defecazione per un periodo di almeno 10 anni.

Luogo e data

Firma

FIRMA ELETTRONICA

Il Regolamento (UE) n. 910/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 luglio 2014, ha sancito il mutuo riconoscimento delle firme digitali europee. Il Regolamento (articolo 25,3), conferma che "Una firma elettronica qualificata basata su un certificato qualificato rilasciato in uno Stato membro è riconosciuta quale firma elettronica qualificata in tutti gli altri Stati membri". La firma elettronica qualificata, definita come una "una firma elettronica avanzata creata da un dispositivo per la creazione di una firma elettronica qualificata e basata su un certificato qualificato per firme elettroniche", corrisponde alla firma digitale italiana. A decorrere dal 1° luglio 2016 con la piena efficacia del Regolamento eIDAS (n. 910/2014) diviene obbligatorio per tutte le pubbliche amministrazioni che accettano firme digitali (o qualificate) accettare tutti i formati definiti nella DECISIONE DI ESECUZIONE (UE) 2015/1506 DELLA COMMISSIONE dell'8 settembre 2015.

Inoltre

1. EIDAS disciplina ancora la Firma Elettronica Avanzata. In particolare l'art. 26 del Regolamento Europeo 910/2014 indica "Una firma elettronica avanzata soddisfa i seguenti requisiti:
 - a) è connessa unicamente al firmatario;
 - b) è idonea a identificare il firmatario;
 - c) è creata mediante dati per la creazione di una firma elettronica che il firmatario può, con un elevato livello di sicurezza, utilizzare sotto il proprio esclusivo controllo;
 - d) è collegata ai dati sottoscritti in modo da consentire l'identificazione di ogni successiva modifica di tali dati.
2. Il CAD continua a riconoscere il valore della Firma Elettronica Avanzata nell'art.21 comma 2 "Il documento informatico sottoscritto con firma elettronica avanzata, qualificata o digitale, formato nel rispetto delle regole tecniche di cui all'articolo 20, comma 3, ha altresì l'efficacia prevista dall'articolo 2702 del codice civile".
3. Il DPCM del 22 febbraio 2013 è ancora in vigore e all'art. 61 comma 2 recita: "L'utilizzo della Carta d'Identità Elettronica, della Carta Nazionale dei Servizi, del documento d'identità dei pubblici dipendenti (Mod. ATe), del passaporto elettronico e degli altri strumenti ad essi conformi sostituisce, nei confronti della pubblica amministrazione, la firma elettronica avanzata ai sensi delle presenti regole tecniche per i servizi e le attività di cui agli articoli 64 e 65 del codice."

Nei bandi in emanazione dal 1 gennaio 2017 devono essere richiamate le norme previste dal Regolamento (UE) n. 910/2014 per quanto concerne la firma elettronica dei documenti prodotti.

ISTRUZIONI SULLE PROCEDURE DI PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE NEI SISTEMI INFORMATIVI IN USO

FASE DI REGISTRAZIONE/ACCESSO

Per poter presentare una domanda l'utente deve innanzitutto accedere al sistema informativo tramite apposite credenziali d'accesso. Nel caso non ne fosse in possesso, l'utente deve registrarsi seguendo la procedura prevista e illustrata su ogni piattaforma telematica. Secondo le ultime disposizioni di legge, le credenziali di accesso generalmente accettate dai sistemi regionali sono SPID e CNS/CIE (l'utilizzo delle cosiddette "credenziali deboli", userid e password è ammesso solo in casi eccezionali e in dismissione).

FASE DI PROFILAZIONE

Una volta ultimata la fase di registrazione, in molti casi l'utente deve "profilarsi" al sistema (ovvero specificare con che ruolo vi accede) inserendo le informazioni richieste; spesso è possibile che uno stesso utente registrato possa agire con diversi profili a seconda dei casi (es.: come privato cittadino o come rappresentante di un ente o azienda). Ogni profilo può dare accesso a differenti funzionalità del sistema.

Anche le fasi di profilazione cambiano a seconda dei sistemi a cui ci si collega.

FASE DI VALIDAZIONE

Prima di procedere alla presentazione della domanda, potrebbe essere necessario attendere la validazione del profilo. La verifica della correttezza dei dati inseriti all'interno del sistema informativo è a cura esclusiva e di diretta responsabilità del soggetto richiedente.

FASE DI COMPILAZIONE

L'utente deve compilare on line il modulo di richiesta del contributo. Al termine della compilazione e prima dell'acquisizione definitiva della domanda, il sistema informativo genera un modulo di adesione che deve essere opportunamente sottoscritto dal soggetto richiedente mediante apposizione di firma digitale, firma elettronica qualificata o firma elettronica avanzata (a seconda di come richiesto nel bando). Ove richiesto sarà necessario caricare a sistema come allegati la documentazione e le dichiarazioni indicate nel bando. Le dichiarazioni da presentare dovranno essere opportunamente sottoscritte con le medesime modalità del modulo di adesione.

Nota Bene: nel caso in cui l'utente possa assumere diversi "profili" è importante che esso verifichi con quale sta agendo in quel momento ed eventualmente cambi ruolo se necessario (es.: un utente che si collega e agisce da privato cittadino non potrà compilare una richiesta per conto dell'azienda che rappresenta se prima non effettua un cambio profilo).

FASE DI INVIO DELLA RICHIESTA

Dopo aver completato e sottoscritto la domanda di adesione, ove previsto il richiedente dovrà procedere all'assolvimento degli obblighi dell'imposta di bollo. Una volta conclusa tale operazione, potrà quindi trasmettere per via telematica la domanda di partecipazione al bando. Il sistema provvederà a protocollarla comunicando il numero di protocollo ad essa associato.

ISTRUZIONI ANTIMAFIA

Il Codice antimafia (decreto legislativo n. 159 del 6 settembre 2011 e s.m.i.) impone alle Pubbliche Amministrazioni di acquisire la documentazione antimafia (comunicazione e informazione antimafia) prima di adottare provvedimenti di erogazione di contributi pubblici, comunque denominati, il cui valore sia pari o superiore ai 150.000 euro (artt. 83, c. 3, lett. e) e 91, c. 1, lett. b), d. lgs. n. 159/2011, come mod. dalla l. n. 27/2020).

Ai fini del rilascio della certificazione antimafia mediante consultazione della banca dati nazionale unica, il soggetto interessato è tenuto a presentare:

- la dichiarazione sostitutiva del certificato di iscrizione alla CCIAA;
- la dichiarazione sostitutiva di cui all'art. 89 del d.lgs. n. 159/2011 per tutti i soggetti elencati all'art. 85, commi da 1 a 2-quater, del d.lgs. n. 159/2011 e i loro familiari conviventi.

Acquisite tali dichiarazioni, Regione Lombardia procede alla consultazione della banca dati nazionale unica della documentazione antimafia.

Fino al 31 dicembre 2021, si procede alla concessione e/o erogazione del contributo in attesa degli esiti delle verifiche antimafia. Qualora il rilascio della documentazione antimafia non sia immediatamente conseguente alla consultazione della banca dati nazionale unica, il contributo è corrisposto sotto condizione risolutiva, con vincolo di restituzione laddove le verifiche antimafia diano esito positivo (art. 3, d.l. n. 76/2020, conv. in l. n. 120/2020).

Il rilascio del contributo è condizionato all'acquisizione di idonee forme di garanzia per il recupero delle somme che dovessero risultare successivamente come illegittimamente percepite.

La documentazione antimafia è richiesta per tutte le attività organizzate in forma di impresa. Ai fini antimafia, il requisito dell'imprenditorialità (sia essa commerciale o anche sociale) ricorre quando una determinata attività sia condotta:

- a) anche con metodo esclusivamente economico, cioè finalizzato a coprire solo i costi di gestione;
- b) in maniera non occasionale, con la precisazione che vanno considerati come non occasionali anche le attività a carattere stagionale;
- c) con un minimo di organizzazione dei fattori produttivi diversi dal lavoro personale o di quello dei propri familiari.

Tempi di presentazione della documentazione antimafia

La verifica antimafia è presupposto della concessione del contributo (art. 83, d.lgs. n. 159/2011). La verifica è effettuata nella fase di concessione del finanziamento nonché in fase di erogazione, laddove quest'ultima intervenga oltre il periodo di validità della documentazione acquisita in sede di concessione.

Nel caso di contributi erogati in tranches pluriennali, la documentazione antimafia è acquisita per i pagamenti di rate successiva alla prima, qualora questi ultimi siano subordinati alla preventiva verifica di determinate condizioni o presupposti e non possano essere considerati meramente esecutivi del provvedimento di accoglimento della domanda di pagamento.

Schema controlli antimafia

I controlli antimafia introdotti dal D.Lgs. n. 159/2011 e successive modifiche e correzioni	
Art. 85 del D.Lgs. n. 159/2011 *(vedi nota a margine sugli ulteriori controlli)	
Impresa individuale	<ol style="list-style-type: none"> 1. Titolare dell'impresa 2. direttore tecnico (se previsto) 3. familiari conviventi dei soggetti di cui ai punti 1 e 2
Associazioni	<ol style="list-style-type: none"> 1. Legali rappresentanti 2. membri del collegio dei revisori dei conti o sindacale (se previsti) 3. m familiari conviventi dei soggetti di cui al punto 1 e 2
Società di capitali o cooperative	<ol style="list-style-type: none"> 1. Legale rappresentante 2. Amministratori (presidente del CdA/amministratore delegato, consiglieri)

	<p>3. direttore tecnico (se previsto)</p> <p>4. membri del collegio sindacale</p> <p>5. socio di maggioranza (nelle società con un numero di soci pari o inferiore a 4)</p> <p>6. socio (in caso di società unipersonale)</p> <p>7. membri del collegio sindacale o, nei casi contemplati dall'art. 2477 del codice civile, al sindaco, nonché ai soggetti che svolgono i compiti di vigilanza di cui all'art. 6, comma 1, lettera b) del D.Lgs. n. 231/2001;</p> <p>8. familiari conviventi dei soggetti di cui ai punti 1-2-3-4-5-6-7</p>
Società semplice e in nome collettivo	<p>1. tutti i soci</p> <p>2. direttore tecnico (se previsto)</p> <p>3. membri del collegio sindacale (se previsti)</p> <p>4. familiari conviventi dei soggetti di cui ai punti 1,2 e 3</p>
Società in accomandita semplice	<p>1. soci accomandatari</p> <p>2. direttore tecnico (se previsto)</p> <p>3. membri del collegio sindacale (se previsti)</p> <p>4. familiari conviventi dei soggetti di cui ai punti 1,2 e 3</p>
Società estere con sede secondaria in Italia	<p>1. coloro che le rappresentano stabilmente in Italia</p> <p>2. direttore tecnico (se previsto)</p> <p>3. membri del collegio sindacale (se previsti)</p> <p>4. familiari conviventi dei soggetti di cui ai punti 1, 2 e 3</p>
Società estere prive di sede secondaria con rappresentanza stabile in Italia	<p>1. Coloro che esercitano poteri di amministrazione (presidente del CdA/amministratore delegato, consiglieri) rappresentanza o direzione dell' impresa</p> <p>2. familiari conviventi dei soggetti di cui al punto 1</p>

<p>Società di persone (oltre a quanto espressamente previsto per le società in nome collettivo e accomandita semplice)</p>	<ol style="list-style-type: none"> 1. Soci persone fisiche delle società personali o di capitali che sono socie della società personale esaminata 2. Direttore tecnico (se previsto) 3. membri del collegio sindacale (se previsti) 4. familiari conviventi dei soggetti di cui ai punti 1,2 e 3
<p>Società di capitali anche consortili, per le società cooperative di consorzi cooperativi, per i consorzi con attività esterna</p>	<ol style="list-style-type: none"> 1. legale rappresentante 2. componenti organo di amministrazione (presidente del CdA/amministratore delegato, consiglieri)** 3. direttore tecnico (se previsto) 4. membri del collegio sindacale (se previsti)*** 5. ciascuno dei consorziati che nei consorzi e nelle società consortili detenga, anche indirettamente, una partecipazione pari almeno al 5 per cento. 6. familiari conviventi dei soggetti di cui ai punti 1,2,3,4 e 5
<p>Consorzi ex art. 2602 c.c. non aventi attività esterna e per i gruppi europei di interesse economico</p>	<ol style="list-style-type: none"> 1. legale rappresentante 2. eventuali componenti dell' organo di amministrazione (presidente del CdA/amministratore delegato, consiglieri)** 3. direttore tecnico (se previsto) 4. imprenditori e società consorziate (e relativi legale rappresentante ed eventuali componenti dell' organo di amministrazione)** 5. membri del collegio sindacale (se previsti)*** 6. familiari conviventi dei soggetti di cui ai punti 1,2,3,4 e 5
<p>Raggruppamenti temporanei di imprese</p>	<ol style="list-style-type: none"> 1. tutte le imprese costituenti il Raggruppamento anche se aventi sede all' estero, nonché le persone fisiche presenti al loro interno, come individuate per ciascuna tipologia di imprese e società 2. direttore tecnico (se previsto) 3. membri del collegio sindacale (se previsti)**

	4. familiari conviventi dei soggetti di cui ai punti 1, 2 e 3
Per le società di capitali anche consorzi, per le società cooperative di consorzi cooperativi, per i consorzi con attività esterna e per le società di capitali con un numero di soci pari o inferiore a quattro (vedi lettera c del comma 2 art. 85) <u>concessionarie nel settore dei giochi pubblici</u>	Oltre ai controlli previsti per le società di capitali anche consorzi, per le società cooperative di consorzi cooperativi, per i consorzi con attività esterna e per le società di capitali con un numero di soci pari o inferiore a quattro, la documentazione antimafia deve riferirsi anche ai soci e alle persone fisiche che detengono, anche indirettamente, una partecipazione al capitale o al patrimonio superiore al 2 per cento, nonché ai direttori generali e ai soggetti responsabili delle sedi secondarie o delle stabili organizzazioni in Italia di soggetti non residenti. Nell'ipotesi in cui i soci persone fisiche detengano la partecipazione superiore alla predetta soglia mediante altre società di capitali, la documentazione deve riferirsi anche al legale rappresentante e agli eventuali componenti dell'organo di amministrazione della società socia, alle persone fisiche che, direttamente o indirettamente, controllano tale società, nonché ai direttori generali e ai soggetti responsabili delle sedi secondarie o delle stabili organizzazioni in Italia di soggetti non residenti. La documentazione di cui al periodo precedente deve riferirsi anche al coniuge non separato.

***Ulteriori controlli:** si precisa che i controlli antimafia sono effettuati anche sui procuratori e sui procuratori speciali (che, sulla base dei poteri conferitigli, siano legittimati a partecipare alle procedure di affidamento di appalti pubblici di cui al D.Lgs. n. 50/2016, a stipulare i relativi contratti in caso di aggiudicazione per i quali sia richiesta la documentazione antimafia e, comunque, più in generale, i procuratori che esercitano poteri che per la rilevanza sostanziale e lo spessore economico sono tali da impegnare sul piano decisionale e gestorio la società determinandone in qualsiasi modo le scelte o gli indirizzi) nonché, nei casi contemplati dall'art. 2477 del c.c., sul sindaco, nonché sui soggetti che svolgono i compiti di vigilanza di cui all'art. 6, comma 1, lett. b) del D.Lgs. n. 8 giugno 2011, n. 231.

****Per componenti del consiglio di amministrazione** si intendono: presidente del C.d.A., Amministratore Delegato, Consiglieri.

***** Per sindaci** si intendono sia quelli effettivi che supplenti.

Concetto di "familiari conviventi"

Per quanto concerne la nozione di "familiari conviventi", si precisa che per essi si intende "chiunque conviva" con i soggetti da controllare ex art. 85 del D.Lgs 159/2011, purché maggiorenne.

Concetto di “socio di maggioranza”

Per socio di maggioranza si intende la persona fisica o giuridica che detiene la maggioranza, anche indiretta, relativa delle quote o azioni della società interessata.

Nel caso di più soci (es. 3 o 4) con la medesima percentuale di quote o azioni del capitale sociale della società interessata, non è richiesta alcuna documentazione relativa al socio di maggioranza.

La documentazione dovrà, invece, essere prodotta, tuttavia, nel caso in cui i due soci (persone fisiche o giuridiche) della società interessata al rilascio della comunicazione o informazione antimafia siano ciascuno titolari di quote o azioni pari al 50% del capitale sociale o nel caso in cui uno dei tre soci sia titolare del 50% delle quote o azioni.

Ciò in coerenza con l'art. 91, comma 5 del D.lgs. n. 159/2011, la sentenza n. 4654 del 28/08/2012 del Consiglio di Stato Sez. V e la sentenza n. 24 del 06/11/2013 del Consiglio di Stato Adunanza Plenaria.